

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

364^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE FRANCO ANTONICELLI

PRESIDENTE Pag. 17500
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presi-*
denza del Consiglio dei ministri 17500

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN- CHIESTA SUL FENOMENO DELLA « MA- FIA » IN SICILIA

Variazioni nella composizione 17499

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazione nella composizione 17499

CONGEDI 17499

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17499
Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 17499

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente Pag. 17499

Discussione:

« Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi » (111), d'iniziativa dei sena-
tori Bartolomei e Spagnolli:

BALBO 17518
CACCHIOLI, *relatore* 17527
DEL PACE 17524
ENDRICH 17515
MAZZOLI 17522
PISTOLESE 17501
ROSSI DORIA 17506
VENTURI 17512

INTERROGAZIONI

Annunzio 17528
Da svolgere in Commissione 17531

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

RICCI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Follieri per giorni 2 e Martignelli per giorni 2.

Annunzio di variazione nella composizione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare del Movimento sociale-Destra nazionale, il senatore Capua entra a far parte della 12ª Commissione permanente.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » in Sicilia

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare misto, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » in Sicilia il senatore Cifarelli in sostituzione del senatore Pinto chiamato a far parte del Governo.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BUCCINI, LEPRE, LICINI e CIPELLINI. — « Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (1836).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1974, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 » (1823).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BERTOLA ed altri. — « Concessione di un contributo straordinario all'amministrazione comunale di Borgosesia per realizzare un centro di raccolta di cimeli, documentazione e testimonianze attestanti il contributo della Valsesia alla lotta di liberazione » (1230), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SANTALCO e TANGA. — « Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata » (1828), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione.

Commemorazione del senatore Franco Antonicelli

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, Franco Antonicelli si è spento in Torino il 6 novembre. Eletto senatore nel 1968 e confermato quindi nelle successive elezioni del 1972, egli ha chiuso i suoi giorni in quella Torino di cui era figlio di adozione e alla cui storia la sua biografia è legata in modo indissolubile, dall'amicizia con Gobetti, all'intransigente rifiuto del fascismo, alla presidenza del Comitato di liberazione nazionale piemontese.

Saggista, poeta, organizzatore di cultura, Franco Antonicelli seppe fondere in un tutto unico la sua finezza di "letterato" con la lucidità dell'impegno civile e politico, un impegno vissuto con coraggio che lo portò per tre volte in carcere: nel 1929, a 27 anni, nel 1935 (e questa volta al carcere seguì il confino) e nel 1943-44, quando l'Italia era occupata dai nazisti.

Il rilievo che la scomparsa di Franco Antonicelli ha avuto su tutta la stampa nazionale testimonia quanto ricca e varia fosse la sua personalità. Noi possiamo testimoniare che essa ebbe modo di esprimersi nel modo più incisivo e fervido anche in Senato: in Aula, nella Commissione istruzione pub-

blica e belle arti e nelle altre Commissioni di cui fece parte. I maggiori problemi del paese, soprattutto quelli delle istituzioni culturali e dell'ordinamento scolastico, trovarono in lui un interlocutore sempre attento e appassionato.

Personalmente per i contatti che ebbi con lui, sempre improntati a squisita cortesia, serbo il ricordo di un collega di impareggiabile cultura, di grande apertura mentale pronto ognora a collaborare per rendere meno acute le contrapposizioni che pur spesso dividono i protagonisti della vita politica.

La Presidenza del Senato, sicura di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, nel ricordare queste sue elette doti, rinnova ai suoi familiari, al Gruppo della sinistra indipendente ed agli elettori del collegio di Susa l'espressione delle più sentite condoglianze.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo mi associo alle espressioni di cordoglio qui nobilmente espresse. Ricordare qui la figura e l'opera del senatore Franco Antonicelli, al quale ci legava una personale amicizia, non è solo per noi voler ricordare l'uomo, l'intellettuale, il politico, ma riandare con la memoria alla storia di riscatto e di liberazione del nostro paese, che lo ebbe protagonista e dalla quale è nata la nostra libertà di cittadini e di nazione.

Antonicelli — lo ha detto testè con accenti di grande commozione il Presidente del Senato — ha ricoperto con dignità esemplare il ruolo peculiare dell'uomo di cultura che aveva recuperato la sua dimensione umana proprio nell'opposizione più rigorosa e intransigente all'oppressione. Nel fascismo Antonicelli aveva infatti individuato, fin dai primordi, tutte quelle componenti anticulturali che si sarebbero tramutate e accompagnate, direi ineluttabilmente, alle leggi

restrittive e alla persecuzione. Di questa sua vocazione Antonicelli ha conservato sempre, anche nell'Italia democratica, una coerenza che chi, come noi, pur guardando la realtà in un modo diverso, pur preso da altri ideali di società e di destino umano, è non di meno impegnato a conseguire la libertà, non può che ammirare. Tali qualità le ritroviamo nelle sue opere letterarie, nella saggiistica come nei drammi teatrali, e si rispecchiano nei discorsi politici. Tuttavia, l'adesione, direi totale, alla libertà non era, per Antonicelli, un possesso definitivo, consacrato dal passato del combattente e del perseguitato politico finalmente inserito nella situazione statuale che aveva contribuito personalmente e nobilmente a creare ed a garantire: era piuttosto una ricerca continua, appassionata e sofferta di verità.

Un intellettuale, uno scrittore consegna, dicevamo, tutto se stesso alle sue opere. Antonicelli era un politico che mai ha tralasciato l'attività letteraria, quasi che essa dovesse integrare l'incessante maturazione della sua presenza di legislatore e riformatore. Di questa attività, perseguita con dedizione per oltre 50 anni, troviamo larga traccia nei testi pubblicati e negli inediti, che speriamo di vedere presto stampati. Ma ci è particolarmente presente quell'indagine storica sul fascismo che egli condusse con rigore scientifico. Di quel momento storico, che vedeva gli intellettuali collegarsi con il mondo operaio per scoprirne la condizione e le esigenze e le presenze di libertà e di promozione umana, Antonicelli si trovò ad un certo momento ad essere erede e continuatore, cosicché ora ci pare giusto inserirvelo stabilmente, non solo accanto agli uomini dell'esperienza gobettiana e gramsciana, ma anche accanto ad altri, a quei cattolici, ad esempio, che riscoprivano la stessa maturazione nelle leghe contadine, portando avanti quella storia che si legherà poi alla Resistenza come anticipazione degli ideali che ora siamo chiamati a conservare e ad accrescere quale patrimonio indispensabile al nostro vivere civile e democratico.

A nome del Governo rinnovo le sentite condoglianze ai familiari e al Gruppo al quale egli apparteneva.

Discussione del disegno di legge:

« Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » (111) di iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi », d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, dopo una lunga, ampia e dibattuta elaborazione nel Sottocomitato e nella Commissione agricoltura, viene finalmente all'esame del Senato per la sua definitiva approvazione. In un momento in cui i gravi problemi che investono la nostra agricoltura sono balzati imperiosamente all'attenzione del paese per i vitali interessi che riguardano l'alimentazione del popolo italiano in relazione alla crisi monetaria, alle impostazioni agricole comunitarie, alla svalutazione in atto ed ai costi sempre crescenti dei prodotti agricoli, il tema che stiamo per trattare assume carattere secondario e non suscita quell'interesse che, in tempi normali, avrebbe certamente suscitato nella pubblica opinione.

Ciò non significa ovviamente che il tema non abbia ugualmente un carattere di utilità e di indispensabilità, ma la nostra osservazione vuole soltanto richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di affrontare con immediatezza ormai improrogabile i più urgenti problemi che sono sul tappeto ed alla cui risoluzione ci sembra che le forze politiche della maggioranza non siano in grado o non vogliano dedicarsi. Ne abbiamo parlato questa mattina in Commissione in presenza del Ministro dell'agricoltura ed abbiamo già tracciato un quadro delle priorità di alcuni settori del mondo agricolo. Ho detto che

tutto ciò comunque non toglie al disegno di legge che stiamo esaminando la sua importanza. Anzi esso era lungamente atteso e viene a testimoniare la buona volontà di affrontare, anche se non risolvere, vecchi problemi che investono oltretutto la difesa del territorio nazionale nonché la tutela di un vasto e concreto patrimonio del nostro paese.

Tutti conosciamo i dati che riguardano questa calamità nazionale dovuta, più che a fenomeni di autocombustione, alla trascuratezza, all'imprudenza, al dolo dei titolari del diritto o dei frequentatori dei boschi (montanari, agricoltori, cacciatori, turisti). Ma l'imponenza del fenomeno che ha raggiunto punte di particolare gravità negli anni decorsi (68.000 ettari distrutti dagli incendi nel solo 1970) non accenna a diminuire e si tiene su una media che potremmo indicare intorno ai 40.000 ettari distrutti per ogni anno solare. Di qui la necessità di adeguati strumenti legislativi che predispongano opportuni criteri di prevenzione, che portino alla diffusione e propaganda di quella peculiare educazione civile necessaria per stroncare alla base le cause di tali calamità, che impongano ai proprietari di terreni boscati l'obbligo di determinate misure cautelative nonché la fissazione di maggiori punti di avvistamento per la tempestività dell'intervento e per la relativa opera di spegnimento.

Nessun dubbio sull'opportunità di un tale strumento legislativo con previsione di oneri a carico dello Stato ed oneri a carico dei proprietari dei terreni stessi. Ma pur nella veduta concorde di tale opportunità molte osservazioni debbono essere fatte e molte critiche debbono essere mosse al testo che viene all'esame del Senato.

Come sempre, il testo che stiamo esaminando è il frutto, il risultato di un compromesso: il solito, ormai abituale compromesso tra una visione della vita sociale secondo gli schemi tradizionali della nostra civiltà occidentale (pur nel quadro di una spinta moderna adeguata al processo di trasformazione della nostra società nazionale), ed una visione più collettivistica, pubblicistica dei problemi che interessano certamente l'intera comunità del nostro paese ma che non pos-

sono prescindere dal rispetto e dalla tutela dei principi che sono alla base del nostro ordinamento giuridico-costituzionale. Basta dare un rapido sguardo alla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267, per constatare come la materia fu a suo tempo trattata con norme organiche — tuttora valide ed intuitivamente moderne ed attuali — norme che, nel pieno rispetto del pubblico interesse, nel quadro di una necessaria ed insopprimibile coesistenza tra i due aspetti della società nazionale, tutelavano al tempo stesso gli interessi pubblicistici e quelli privati.

Ma le norme integrative che stiamo esaminando non seguono lo stesso criterio e come al solito, con un sistema legislativo invalso in questi ultimi anni, si lasciano andare ad affermazioni programmatiche spesso intuitive ma non certamente necessarie ovvero alla conferma di obblighi già esistenti o alla creazione di nuovi e spesso inutili organismi. La verità è, onorevoli senatori, che tutto il disegno di legge tradisce l'insuperabilità, nell'attuale maggioranza, della questione di fondo e cioè della questione delle competenze, delle funzioni, dei poteri. Noi stanziamo miliardi per la difesa dei boschi dagli incendi e per le opere di prevenzione, ma chi li deve amministrare? Tutto alle regioni, dicono le sinistre, e nulla al potere centrale; il massimo possibile allo Stato e poco alle regioni, dicono gli altri. Ed allora come al solito si arriva al compromesso di cui parlavo prima con un intreccio di competenze, con una sovrapposizione di poteri tra organi dello Stato, organi regionali, corpo forestale, vigili del fuoco, per cui all'atto di un incendio non si saprà più chi deve materialmente intervenire e probabilmente non interverrà nessuno.

Questa mia critica, fatta ovviamente per paradosso, vuole evidenziare il dramma vissuto dalla maggioranza per trovare una soluzione di comune gradimento nell'ambito della maggioranza stessa e con le opposizioni di sinistra. A questo proposito vorrei ricordare la stessa relazione del senatore Cacchioli, fatta con tanta precisione e con tanto approfondimento; anche la relazione manifesta questo dramma. A pagina 4 il relatore dice: « D'altronde, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi in generale e quindi anche degli in-

cendi boschivi rientrano tra i compiti di natura pubblicistica perchè essi attengono alla sicurezza pubblica e quindi alla difesa della vita e dei beni dei cittadini ». Questa è la nostra tesi. Ed aggiunge: « Pare proprio per questa ragione che compiti così primari non possano che essere affidati ed espletati da organismi unitari ». Questa è la questione di fondo perchè il testo del decreto presidenziale che prevede l'attribuzione dei poteri alle regioni si limita molto genericamente, all'articolo 1, ad individuare la materia dell'agricoltura e foreste che viene trasferita alle regioni, mentre all'articolo 4 precisa che restano ferme le competenze degli organi statali in ordine ai rapporti internazionali, con la Comunità europea eccetera, e con la lettera h) le competenze relative alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate, nonchè agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi non contrastanti con quelli dello Stato.

A me pare che il testo del decreto del Presidente della Repubblica tracci un quadro molto preciso che lo stesso relatore ha fatto proprio; però nel materiale inserimento di questi principi nel testo legislativo si è arrivati ad un compromesso per cui i poteri vengono ripartiti tra lo Stato e le regioni con assoluta incertezza per la risoluzione dei problemi che interessano la materia in discussione. Lo stesso per quanto riguarda l'articolo 1 che è stato modificato su mia richiesta in Commissione anche se l'emendamento è stato poi presentato dal Governo. Il testo originario dell'articolo 1 infatti effettuava le solite affermazioni astratte e demagogiche: « La presente legge, diretta alla difesa e alla trasformazione del patrimonio boschivo, prevede la predisposizione... », ma noi diciamo che le leggi non debbono chiarire o illustrare le proprie finalità. Le debbono raggiungere. È inutile dire a che cosa serve una legge, il perchè si debba fare. La legge — ed i colleghi me lo insegnano — deve agire in concreto, deve operare nel tempo e nello spazio con norme le cui finalità devono essere insite nella norma stessa. Ecco perchè l'articolo 1 era pleonastico e demagogico nella sua originaria formulazione. Ma attualmente, nel

testo definitivo approvato, questa parte è stata assorbita da formulazioni più precise.

Nè basta dire che si tratta di una legge quadro che deve poi delegare ad altri organismi l'esecuzione o l'emanazione di altre norme. La verità è che profittando della individuazione delle finalità della legge si sono volute concordare le spartizioni tra i poteri centrali e quelli regionali. Le regioni, il corpo forestale predispongono i piani d'intesa con i vigili del fuoco, con la direzione del corpo forestale, con le comunità montane ed il Ministero li approva. Ma quali sono i mezzi di impugnativa da parte dei comuni, delle province, dei privati o dei consorzi se il piano merita critiche, rettifiche ed osservazioni? Nulla si dice di tutto questo; laddove la legge forestale del 1923, ogni qual volta imponeva vincoli od obblighi o oneri vari, fissava le modalità in corso e la determinazione di eventuali indennizzi. Nulla si dice di tutto questo nell'attuale testo legislativo.

L'articolo 2 è indicativo ed elenca quali sono le opere ed i mezzi di prevenzione. Ve ne possono essere anche altri non previsti o di successiva individuazione e non si comprende la necessità di una tassativa esemplificazione come è stato fatto nel testo del disegno di legge. Un solo punto è importante e cioè che con il contributo a carico dello Stato si provvede alla ricostituzione dei boschi se il bosco è compreso nel piano generale di prevenzione; oppure il contributo è ridotto al 75 per cento se il bosco non è compreso in alcun piano.

Quello che è essenziale, almeno dal punto di vista di coloro che hanno predisposto la legge e della maggioranza che l'appoggia, è decidere che il contributo deve essere erogato. Da chi? Qui la maggioranza ha ceduto: deve essere erogato dalle regioni.

L'articolo 3 non è nuovo e ripete il contenuto della legge forestale del 1923 dove è prevista una carta o mappa forestale 1 : 10.000 mentre l'articolo 3 del presente disegno di legge prevede una mappa forestale 1 : 15.000. Questa volta però la competenza è del Ministero: ecco l'intrecciarsi delle famose competenze di cui parlavo prima.

Sono note le polemiche che si sono svolte in Commissione sull'articolo 5 per trasferire

alle regioni la competenza in materia di servizio antincendi boschivi. Ma il testo elaborato dalla Commissione è rimasto invariato e questo, a nostro giudizio, è un fatto positivo sempre che nel corso dei numerosi emendamenti che sono stati presentati non si addingenga ad una modifica anche di questo punto con un ulteriore, ennesimo cedimento della maggioranza alle richieste del Partito comunista.

L'articolo 9 costituisce ancora un cedimento alle richieste delle sinistre. Infatti alla ricostituzione dei boschi percorsi da incendio provvedono le regioni. Onorevoli senatori, questa è veramente una questione di fondo. Il patrimonio boschivo costituisce un interesse prevalente a carattere nazionale per la tutela del territorio e la regolamentazione idrogeologica organica dell'intero paese. Pertanto, a nostro giudizio, esula dalle materie trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del richiamato decreto del Presidente della Repubblica. Il Ministero dell'agricoltura non può spogliarsi di un così fondamentale problema di interesse nazionale nè può demandare alle regioni le funzioni fondamentali del rimboschimento. Sono note le vaste speculazioni che si sono determinate in materia specie in alcune regioni; e su questo punto, onorevole Sottosegretario, richiamo la sua attenzione perchè ho presentato un emendamento specifico per questo argomento.

In alcune regioni le opere di rimboschimento (date in appalto e non ancora collaudate) sono state però oggetto di nuovi incendi che non ne hanno consentito la definitiva valutazione, con guadagni illegittimi da parte dei fortunati appaltatori. Su questo punto ho presentato, come dicevo, un emendamento e richiamo su di esso la sua attenzione, proprio perchè è uno dei grossi scandali della Sicilia: vengono effettuati dei contratti di appalto di rimboschimento e mentre l'appalto è ancora in corso l'incendio distrugge nuovamente le opere di rimboschimento che si stavano effettuando; per cui gli appaltatori ricevono integralmente il pagamento dell'opera senza che sia ancora intervenuto il collaudo sull'opera stessa. Il punto di maggiore frizione tra le varie forze politiche si

è verificato in sede di discussione, come è noto, degli articoli 8 e 10 del disegno di legge. Il testo originario prevedeva una gradualità di interventi nell'avvistamento e nello spegnimento degli incendi, secondo la loro pericolosità per l'incolumità pubblica o per gli abitati. Anche questo doveroso intervento di fronte a così grave calamità ha formato oggetto di contrastanti polemiche di ordine politico. Anche qui si discute se questo increscioso onere di spegnere un incendio dovesse competere alle regioni o all'autorità centrale. E così mentre il testo originario stabiliva che il Corpo forestale sia pure d'intesa con le regioni avrebbe dovuto curare l'opera di avvistamento e di spegnimento, il testo approvato si limita a dire che il Corpo forestale « coordina » l'opera di avvistamento e di spegnimento: ma allora chi esegue? Le regioni, le autorità locali, il prefetto, i vigili del fuoco. L'articolo 8 diventa impreciso per il solito tentativo di conciliare le opposte tesi. E così con questa legge noi abbiamo il coordinatore per lo spegnimento degli incendi, ma non abbiamo chi opera materialmente lo spegnimento degli stessi.

Noi proponiamo pertanto il ripristino del testo originario della Commissione. Lo stesso dicasi per l'articolo 10 dove il testo della Commissione è stato capovolto; anzichè dire che il Corpo forestale rende noto alle regioni lo stato di pericolosità, si è approvato il testo contrario: « le amministrazioni regionali, anche su segnalazione del Corpo forestale, rendono noto lo stato di pericolosità ». Questa è una inversione proprio illogica perchè riguarda l'avvistamento, la cui tempestività è veramente necessaria per la risoluzione di un così importante problema. Si rende conto, onorevole Sottosegretario, di questo braccio di ferro tra le due tesi opposte? Perchè tutto questo? Per una questione di principio o per una ragione più seria, cioè quella di stabilire chi deve amministrare i pochi miliardi a ciò destinati?

Positivo invece appare l'ultimo comma dell'articolo 10 che impone il divieto di insediare costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone boschive distrutte da incendio e così pure l'onere del ripristino dello stato dei luoghi in caso di violazione di tale divieto, onere

che deve cadere a carico del trasgressore (proprietario o possessore che sia). Questa era una esigenza sentita da tempo e sulla quale noi abbiamo sempre insistito, per evitare azioni dolose dirette alla trasformazione abusiva dei territori boschivi.

Poche parole, infine, sulla insufficienza degli stanziamenti previsti dall'articolo 13 del testo approvato dalla Commissione; mi pare che l'insufficienza si sia aggravata perchè la somma prevista dal disegno di legge è stata addirittura dimezzata. Cioè le somme erano già insufficienti nella indicazione fatta nel testo del disegno di legge; figuriamoci oggi, così contenute e così ridotte! Sono insufficienti rispetto all'imponenza del fenomeno che, come dicevo all'inizio, investe una media di circa 40.000 ettari distrutti durante ciascun anno solare. Sono insufficienti e mal ripartite sia nelle quote di competenza regionali o statali, sia nei vari settori di attività rispettivamente previsti.

Se un intervento deve essere fatto per arginare un così importante fenomeno e per tutelare il patrimonio boschivo nazionale, tale intervento deve essere adeguato e congruo, non potendo pretendersi di fare una legge-quadro senza i mezzi necessari, specie poi se queste somme debbono essere ripartite tra le varie regioni in relazione alle estensioni boschive distrutte, agli incendi domati, alle spese sopportate, al rimboschimento da operare nelle varie zone. È veramente il caso di dire che si vuole spegnere un incendio con un secchio d'acqua!

Cerchiamo di fare qualche cosa di serio, onorevole Sottosegretario. Le somme potrebbero anche essere sufficienti se tutto fosse accentrato nei poteri dello Stato, se una direzione unica nazionale potesse controllare il fenomeno, aggredirlo, stimolare la prevenzione, la diffusione della prudenza e della educazione civile, la ricostruzione delle zone distrutte. Ma pensate: ogni regione dovrà avere i suoi uffici, con miriadi di dipendenti e di tecnici; ogni regione dovrà stampare e diffondere materiale propagandistico effettuato nelle più disparate formulazioni secondo la colorazione politica di ogni regione;

ogni regione dovrà effettuare i ricchi appalti di rimboschimento, favorendo clientele locali ed illecite speculazioni; ogni regione si organizzerà come meglio vuole e ritiene, mentre il problema è unico, unici sono gli interessi dei cittadini che potranno essere danneggiati dalla inerzia o dalla incapacità di una regione vicina, non diligente e non attiva: tutti subiremo il danno, il pericolo di calamità, che non saranno mai regionali o locali perchè la natura, l'ecologia, la situazione idrogeologica non hanno delimitazioni territoriali, onorevole Sottosegretario, che coincidano con questa o con quella regione, ma investono l'intero territorio nazionale, l'intera comunità umana del nostro paese.

Anche questa legge, onorevoli colleghi, è frutto di equivoci e di impostazioni politiche non chiare: il frazionismo dei poteri, delle competenze, delle funzioni è un fatto di ordine generale che sta contribuendo, come indiscutibile concausa di fondo, al decadimento delle nostre istituzioni, allo scardinamento di ogni autorità, di ogni tempestiva capacità di intervento.

La dispersione delle forze operative, il frazionamento dei poteri, l'incertezza degli interventi e delle autorità preposte alla tutela del pubblico interesse determinano dispersione dei mezzi finanziari, inutilità ed insufficienza della spesa prevista e depauperamento dell'intera collettività nazionale.

Noi daremo il nostro contributo in sede di articolazione, come abbiamo già fatto in Commissione; ma se lo spirito della legge, pur elevato nei suoi propositi, rimane nella modestia dei suoi risultati e nella insufficienza degli strumenti, che pure sono necessari per la risoluzione di così importanti interessi, noi non associeremo il nostro voto alla approvazione di una legge che è in contrasto con la nostra Costituzione, con gli interessi unitari del paese e con la preminenza del dovere-potere dello Stato nella tutela dell'intero territorio nazionale, della incolumità di tutti i cittadini e della salvaguardia dell'intero patrimonio pubblico e privato della nostra nazione. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Doria. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, manca una serie storica degli incendi dei boschi in Italia; manca o si potrebbe forse ricostruirla soltanto per gli ultimi anni. Se ci fosse, credo tuttavia che essa mostrerebbe come gli incendi dei boschi siano venuti aumentando con il tempo malgrado che la tecnica e l'organizzazione moderna avrebbero dovuto portare a una loro diminuzione.

Nel 1974 — ho qui la statistica fornita dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste — abbiamo avuto ben 5.051 incendi con la distruzione di centomila ettari di bosco e danni valutati in circa 13 miliardi di lire, vale a dire 2 miliardi in più di quanto è stato richiesto per i primi anni per organizzare e avviare un'efficace difesa dei boschi. Osservo che già questo è un diretto commento alla limitatezza dei fondi e alla conseguente incomprendibilità dell'atteggiamento del Ministero del tesoro su questo problema, dopo che da anni ne stiamo ragionando.

Prima di entrare nell'esame del disegno di legge, ritengo opportuno considerare brevemente le possibili cause dell'incremento degli incendi boschivi, per vedere in secondo luogo le caratteristiche degli incendi e in terzo luogo la loro localizzazione.

Per quanto riguarda le cause dell'incremento degli incendi boschivi metterei in testa a tutte lo spopolamento montano. La montagna abbandonata — e questo deve essere un fatto da tenere sempre presente — non rappresenta un ritorno alla natura, ovvero rappresenta sì un ritorno alla natura, nella quale, tuttavia, esistono anche gli incendi e la loro larga diffusione.

Tanto più questo è vero — ed è questa la seconda causa — in quanto le zone montane, se un tempo erano accessibili a poche persone (in pratica soltanto ai pastori, i quali — è vero — alle volte, per i loro fini, provocavano alcuni incendi), oggi con la motorizzazione e la viabilità montana sono state rese accessibili ad un gran numero di per-

sone, per parecchie delle quali il meno che si possa dire è che sono irresponsabili e difficilmente controllabili.

Come terza causa va rilevato che, quando si va ad esaminare quali sono nel dettaglio i luoghi in cui gli incendi sono più frequenti in molti casi, se non in tutti, si trova che sono luoghi ambiti per altre utilizzazioni e in particolare per lottizzazioni ed insediamenti urbani o turistici. Una volta liberati dal bosco, alcuni terreni possono essere destinati ad altri scopi ed anche se con le case si ripiantano alcuni alberi, il bosco con le sue reali funzioni è definitivamente distrutto.

Uno dei primi compiti degli organi, ai quali questa legge dà l'incarico di presiedere alla tutela dei boschi, sarebbe, quindi, quello di approfondire nei dettagli queste cause.

Tra l'altro — e passo così ad esaminare le caratteristiche degli incendi — una delle loro caratteristiche più evidenti è costituita dal fatto che una gran parte dei boschi distrutti dagli incendi non è rappresentata da boschi adulti, bensì da boschi di recente rimboschimento. A spiegare questo fatto ci sono ragioni tecniche ben note, in quanto una piantagione giovane, non curata, molto spesso è più facilmente attaccabile e può venire assai più facilmente distrutta integralmente da un incendio. In un certo senso si potrebbe dire che un bosco di latifoglie si difende da sé perchè in esso l'incendio si espande abbastanza lentamente, mentre un bosco nato da un recente rimboschimento in poche ore viene interamente distrutto. Anche per questi casi vi possono essere talvolta responsabilità facilmente individuabili; a volte si cerca di evitare il rimboschimento per destinare il terreno ad altri usi e altre volte si provoca l'incendio per poter ripetere il rimboschimento. Un episodio può essere illuminante al riguardo. In Basilicata vi è una strada sulla quale si verificano spesso delle frane ed è nato di qui il culto della Madonna della frana, cioè della Madonna alla quale ci si raccomanda perchè ogni anno faccia venire una nuova frana in modo da dar lavoro alla gente del luogo. Così, non vi è dubbio che in alcuni casi si distruggono i rimboschimenti recenti per ricominciare da capo e

quindi garantire occupazione ai lavoratori e alle piccole imprese appaltatrici.

Se consideriamo, infine, la localizzazione del fenomeno, vediamo che questo si verifica quasi esclusivamente nel Meridione e nelle zone costiere. Dalla statistica che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste ci ha presentato per il 1974 si evince che tutte le regioni del Nord, malgrado il fatto che in esse si concentri il 60 o il 70 per cento del patrimonio boschivo del paese, hanno avuto solo 800 incendi su 5.000, con la distruzione soltanto di 13.000 ettari sui 100.000 totali e con danno complessivo inferiore al mezzo miliardo di lire, ossia pari al 4 per cento dei 13 miliardi di lire di danni complessivi. Di fatto si può dire che il Nord dell'arco alpino, sia perchè più popolato, sia principalmente per ragioni climatiche, non ha quasi incendi di boschi importanti, tanto che per esso non ci sarebbe bisogno di una legge speciale, come quella che stiamo per varare.

In una sola regione del Nord, tuttavia, la Liguria, il fenomeno si verifica in dimensioni imponenti. In Liguria infatti si sono avuti nel 1974 650 incendi con la distruzione di quasi 10.000 ettari di bosco. Se si considerassero poi gli stessi danni in Piemonte — 146 incendi per 3.000 ettari complessivi — si vedrebbe, forse, che il fenomeno risulta concentrato in quella parte del Piemonte, le Alpi marittime, che in un certo senso rassomiglia alla Liguria e all'Italia centrale.

È, infatti, nell'Italia centrale che abbiamo incidenze degli incendi molto forti, in particolare nella Toscana, nel Lazio e, in misura minore, nell'Umbria e nelle Marche. Si concentrano infatti qui quasi 2.000 incendi, il 40 per cento, con la distruzione del 33 per cento della superficie rilevata e un danno pari al 36 per cento del danno complessivo.

La massima concentrazione degli incendi boschivi si ha tuttavia nel Sud e nelle isole ove nel 1974 si sono avuti 2.200 incendi (44 per cento del totale) con 65.000 ettari di bosco distrutti (65 per cento del totale) e 7 miliardi e 600 milioni di danni arrecati (58 per cento del totale). Chi ricorda quanto esigua sia la consistenza dei boschi nell'Italia meri-

dionale e quanto necessari essi siano per le stesse popolazioni e per la difesa del suolo può valutare il significato di queste cifre.

Il fenomeno che la legge considera è, perciò, sostanzialmente un problema delle regioni centro-meridionali e in particolare di queste sei, nell'ordine: Toscana, Sicilia, Liguria, Lazio, Campania e Sardegna, che nel 1974 hanno avuto il 60 per cento della complessiva superficie distrutta. Per trarre delle conclusioni occorrerebbe naturalmente analizzare anche i dati degli altri anni e scendere a dati di maggior dettaglio. Tuttavia quanto ho detto basta a mostrare che stiamo per varare una legge non di carattere nazionale, bensì interessante sostanzialmente le regioni dell'Italia centrale e meridionale.

Un ultimo ordine di considerazioni sulla natura degli incendi. Anche se mancano i dati al riguardo, è quasi certo che se li avessimo vedremmo che sia per i rimboschimenti che per i boschi adulti gli incendi sono in gran parte dovuti (tipico è il caso della Toscana e della Liguria) ad un errore compiuto dall'amministrazione forestale durante molti decenni, quello cioè di avere dato la precedenza e il sopravvento nelle zone di rimboschimento alle essenze resinose, che si accendono come fiammiferi e bruciano con una rapidità straordinaria, tanto da rendere l'incendio quasi sempre difficilmente controllabile. È questo un errore che l'amministrazione forestale (come è indicato nell'articolo 3 della legge) deve impegnarsi a correggere. Bisogna, cioè, rendersi conto che non possiamo andare avanti ancora a fare i rimboschimenti con i pini d'Aleppo, i cipressetti ed altre essenze di questo genere, perchè ciò equivale a piantare in serie fiammiferi sulle montagne! Naturalmente i danni particolarmente gravi nel Centro, nel Sud e nelle isole non sono attribuibili solo a questo motivo, ma principalmente alle condizioni climatiche a tutti note dell'Italia meridionale e delle zone insulari oltre che alla ventosità dei luoghi, specie nell'estate, che permette una rapidissima espansione degli incendi.

Dopo questa premessa sui fatti passo brevemente a considerare la legge che abbiamo, dopo lunghe elaborazioni, messa a punto

e che oggi è in discussione. Anzitutto vorrei metterne in risalto i meriti chiari ed importanti.

Ci si poteva chiedere, data la situazione, perchè fare una legge speciale per gli incendi boschivi. La risposta è semplice: una legge di questo genere c'è o è in preparazione in tutti i paesi del Mediterraneo: la Francia l'ha fatta per la Francia meridionale; la Grecia e la Spagna se ne stanno occupando, tutti i paesi del Mediterraneo ne hanno indubbiamente bisogno.

Premesso questo i meriti della legge sono i seguenti.

Il primo è quello di avere previsto la formulazione di piani articolati, per zone, in maniera da individuare la consistenza dei boschi di vario tipo e i relativi indici di pericolosità rispetto agli incendi, in maniera da essere pronti ad intervenire. Questo è appunto quanto dicono gli articoli primo e secondo del disegno di legge.

Il secondo merito è quello di avere specificato nell'articolo 3 una serie di accorgimenti per la prevenzione degli incendi e di aver fissato nuovi criteri per i rimboschimenti e per una migliore cura e utilizzazione dei boschi. A questo punto mi rivolgo al sottosegretario Scardaccione, che vedo con piacere presente, per ricordargli quanto egli più volte ha detto in relazione ai boschi meridionali, ossia che un tempo nell'Italia meridionale c'erano i cosiddetti boschi di frasca, nei quali entravano a pascolare gli animali e dei quali gli stessi pastori finivano per essere i custodi. Poichè il bosco rappresentava, infatti, la loro ricchezza, appena si scatenava un incendio, magari per colpa loro, erano i primi ad intervenire e a soffocarlo. Oggi invece si è creata una situazione inversa, spesso dovuta ad una errata interpretazione che l'amministrazione forestale ha dato e dà del vincolo forestale. Il vincolo rigido — quando le montagne erano sovrappopolate e le popolazioni pur di avere terra da coltivare davano fuoco ai boschi — aveva una ragione d'essere, ma esso oggi ha, sotto questo riguardo, perso gran parte del suo significato. Bisogna guardarsi dai capitalisti che vogliono costruire gli alberghi, non più

dai pastori o dalle popolazioni, le quali per le ragioni dette e per l'esodo sono interessate a conservare ed estendere e non a distruggere il bosco. Se, pertanto, l'utilizzazione col pascolo dei boschi è stata impedita in molti casi in passato da un'applicazione troppo rigorosa e sbagliata del vincolo forestale, dobbiamo oggi rendere nuovamente disponibili le risorse foraggere dei boschi che sono spesso nel Sud di primissimo ordine e, quindi, ripopolare i boschi meridionali di animali. In questo modo renderemo più facile una efficace difesa anche dagli incendi.

Per quanto concerne le attrezzature di segnalazione il Gruppo socialista ha proposto — e sono lieto che il relatore abbia accolto la proposta — che si formino in ogni comune delle squadre volontarie per l'estinzione degli incendi, squadre che possano intervenire rapidamente ed essere richiamate magari con il sistema usato un tempo anche da noi e tuttora in Francia della campana a martello. Questi, infatti, debbono essere i primi e i veri operatori in caso di emergenza, perchè, stando sul posto, possono prontamente intervenire e spegnere rapidamente gli incendi. La formazione delle squadre volontarie, oltre a tutto, rappresenta il miglior modo per avviare l'educazione forestale delle popolazioni e per responsabilizzarle.

Il terzo merito della legge è quello di aver previsto la creazione di centri operativi con gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego. Si tratta di una delle cose alle quali in passato non si è fatto e non si poteva fare ricorso ma che oggi può essere realizzata rapidamente. Un elicottero o un aeroplano anfibia con la loro velocità e con i mezzi di estinzione che possono trasportare possono intervenire con rapidità impedendo spesso la maggior parte dei danni. Naturalmente l'intervento deve essere tempestivo e tecnicamente ben studiato. Ho qui una lettera, inviata al « Corriere della Sera » da un certo Rosselli del Turco di Roma, il quale dice che « la lotta agli incendi forestali è una scienza con tanto di corsi universitari e scuole specializzate all'estero. Da qui l'opportunità di studiare le esperienze altrui prima di impiantare una qualsiasi

organizzazione italiana tecnologicamente avanzata ». E fa una serie di osservazioni per dimostrare, ad esempio, che un servizio di soli elicotteri è pericoloso perchè gli elicotteri hanno una portata di volo troppo limitata e una portata di carico troppo scarsa. L'esperienza fatta in Sardegna, se è stata positiva sotto alcuni riguardi, sotto altri è stata negativa. Specialmente nelle zone che sono molto lontane dagli aeroporti o dalle sedi, nelle quali possono essere tenuti mezzi aerei di questo genere, bisogna adottare altri mezzi che del resto già si adoperano all'estero. Ci sono ad esempio dei velivoli cisterna anfibi che altrove hanno dato risultati molto buoni. « Se indubbiamente è un grosso merito della legge quello di introdurre finalmente questo sistema, bisogna stare attenti nell'organizzarlo e bisogna in particolare studiare bene la localizzazione dei nuovi "centri operativi specializzati" ». A questo riguardo, tuttavia, non ci facciamo illusioni. Si tratta di creare un servizio centralizzato ovviamente alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura perchè esso deve essere affidato ad un solo organo di comando. Tuttavia i centri operativi di questo servizio centralizzato dovranno essere dislocati in più zone. È chiaro, infatti, che ci sarà bisogno di organizzare almeno quattro centri operativi specializzati provvisti di adeguati mezzi; uno, con sede in Toscana, ad esempio, che valga per l'Appennino centrale, uno che potrebbe essere localizzato nel Tavoliere delle Puglie, un terzo localizzato in Sicilia che possa operare anche sull'Aspromonte e più oltre in Calabria ed infine uno in Sardegna. Non creiamo, dunque, un unico servizio centralizzato perchè, così facendo, commetteremmo un grosso errore, anche in considerazione della concentrazione degli incendi in non molti giorni dei mesi estivi.

L'altro merito importante della legge, oltre a quello relativo ai divieti e alle sanzioni per coloro che non ne rispettano le stabilite norme, è quello di aver previsto che le superfici boschive distrutte da incendi debbano essere ricostituite come tali facendo assoluto divieto di collocare su tali superfici ogni e qualsiasi insediamento. È questa una

norma da applicare con rigosità estrema poichè soltanto in tal modo si potrà evitare la maggior parte degli incendi dolosi, appiccati con lo scopo di costruire in un secondo tempo nelle zone incendiate, fidando sul fatto compiuto e su di una maggiore arrendevolezza delle autorità. Occorre, cioè, garantire che su questa norma essenziale della legge non vi sia deroga nel modo più assoluto. Sulle superfici boscate distrutte da incendi si devono ricostituire i boschi, dovunque esse siano, e non possono realizzarsi insediamenti.

Quelli cui ho accennato sono indubbiamente i meriti di questa legge. Il problema essenziale nei suoi riguardi è, tuttavia, quello di definire come la legge debba essere applicata. I suoi articoli più importanti sono, perciò, quelli relativi alla sua applicazione. Da quanto sono venuto dicendo è chiaro anzitutto che occorre assicurare una concentrazione degli interventi nelle zone nelle quali gli incendi sono maggiori e più frequenti. Sarebbe, infatti, inutile creare una grossa organizzazione in Piemonte o in Lombardia dove le popolazioni pensano da sè a questi problemi e forse non c'è bisogno di alcun intervento particolare. Nelle zone in cui gli incendi sono più gravi e frequenti nasce il problema di chi debba avere la responsabilità della segnalazione e dello spengimento degli incendi.

Entriamo così nel grosso problema anche per questo settore dei rapporti tra le regioni e lo Stato. Chi deve essere responsabile dell'avvistamento, dello spengimento e del controllo degli incendi dei boschi?

Sotto questo riguardo (a qualcuno dispiace ma a me fa piacere) nel 1948 abbiamo emanata la Costituzione della Repubblica italiana, che nell'articolo 117 attribuisce alle regioni le competenze in materia di agricoltura e foreste. Con la creazione delle regioni a statuto ordinario e la legge del 1970 su questo punto non vi può più essere discussione. Ora, invece, se andate a rileggere la legge del 1948 sul riordinamento del Corpo forestale, tuttora in vigore, vi accorgete che essa è in contrasto col dettato della Costituzione.

È opportuno ricostruire sommariamente la storia del Corpo forestale, come è nato: la sua moderna organizzazione come corpo reale delle foreste risale al tempo di quello che è stato forse il migliore dei ministri dell'agricoltura in Italia, Francesco Saverio Nitti, intorno al principio del secolo. Egli è stato sempre molto attento a questi problemi ed intervenne al riguardo. Tale quale esso era fu recepito nella legge Serpieri del 1923 come corpo forestale dello Stato, ma consolidatosi il regime con legge del 1927 fu soppressa la Direzione generale delle foreste e del demanio forestale, mentre già nel 1926 il reale corpo delle foreste era stato trasformato in milizia forestale alla quale, nel 1928, fu anche devoluta l'amministrazione delle foreste demaniali anche se nel 1933, per diretto intervento di Serpieri, l'azienda delle foreste demaniali fu di nuovo ricostituita con notevole autonomia. Nell'immediato dopoguerra venimmo così ad avere un corpo delle foreste organizzato come corpo militarizzato e politicizzato anche se — ed è abbastanza strano che ciò sia avvenuto — nel corso della guerra, prima ancora che il fascismo cadesse — ossia nel 1941 — la milizia forestale fu soppressa con un primo decreto. Caduto il fascismo abbiamo ovviamente un decreto che conferma la soppressione della milizia; tuttavia bisogna arrivare al 1948 perchè una nuova legge regoli il ricostituito Corpo forestale dello Stato. Ciò avviene con il decreto legislativo o luogotenenziale (prima ancora della promulgazione della Costituzione) del 13 marzo 1948 (convertito in legge nel 1952 con pochi emendamenti) che abolisce la milizia forestale, restaura il Corpo forestale dello Stato, riorganizza i servizi forestali e ricostituisce la direzione generale.

Il Corpo forestale dello Stato è quindi retto ancora oggi da una legge del 1948 che è importante riguardare. È una legge fatta discretamente, che si divide in due parti. In una si definiscono i compiti, si ricostituisce la direzione generale, si articolano i servizi forestali in ispettorati regionali, ripartimentali, distrettuali e in stazioni fo-

restali. Nella seconda parte, invece, sostanzialmente si cerca di trasferire il personale in servizio salvaguardando in grandissima parte quelli che erano stati sì militi fascisti, ma nella maggior parte dei casi erano dei semplici tecnici, dei lavoratori e come tali dovevano essere reimmessi. È questa in ogni modo storia passata anche se ha lasciato qualche traccia essendo ormai passati trent'anni e la maggior parte di quegli uomini sono ormai andati a riposo o ci stanno per andare. Gli articoli della seconda parte della legge hanno perso, pertanto, qualsiasi valore.

È opportuno, invece, fermarsi a considerare i tredici compiti assegnati al Corpo forestale dello Stato, perchè l'articolo che li definisce è tuttora in vigore. Se li analizzate dovete obiettivamente constatare che, in base alla Costituzione e in base alle leggi di applicazione della stessa, ben dieci di questi tredici articoli sono oggi di stretta competenza della regione. È vero che, se i rimboschimenti sono stati dichiarati dal decreto delegato di competenza delle regioni, le sistemazioni idraulico-forestali sono rimaste, in base allo stesso decreto delegato, a cavallo tra Stato e regioni; ma si è creata così una situazione insostenibile perchè la montagna non può essere divisa in due parti, l'una di competenza dello Stato, l'altra di competenza della regione. I rimboschimenti e il governo dei boschi non sono separabili dalle sistemazioni idraulico-forestali, bensì attività indissolubilmente intrecciate tra di loro, inseparabili l'una dall'altra. I soli compiti che la Costituzione attribuisce al Ministero e agli organi centrali sono quindi quelli relativi agli indirizzi di guida e di coordinamento nonchè l'addestramento del personale tecnico, le ricerche sperimentali, la statistica e il catasto forestali che è opportuno restino dello Stato. Questa è la realtà. Tutte le funzioni operative e amministrative sono in base alla Costituzione passate alle regioni. Il decreto delegato pertanto — essendo il frutto di una specie di braccio di ferro fra potere centrale e ordinamento regionale — altro non è che il risultato di un provvisorio compromesso che,

a mio avviso, dovrà inevitabilmente essere riveduto. Il decreto delegato — come è noto — tratta del Corpo forestale in due articoli soltanto: nell'articolo 4 (in cui sono indicate le materie riservate allo Stato) dice chiaramente che sono compito dello Stato soltanto il reclutamento, l'addestramento e la regolazione amministrativa del Corpo forestale; dice, cioè, cosa, a mio avviso, pienamente opportuna, perchè sarebbe stato ridicolo e assurdo e avrebbe dato luogo a grossi inconvenienti la creazione di 17 o 18 corpi forestali in Italia. Nell'articolo 11 il decreto delegato, invece, dice esplicitamente: « Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; gli ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura nonchè gli ispettorati regionali delle foreste, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e i relativi uffici distrettuali delle foreste ».

In un unico articolo sono stati pertanto trasferiti sia gli ispettorati agrari, sia gli ispettorati forestali, malgrado questi ultimi continuino a far parte integrante dell'unico Corpo forestale, a differenza degli ispettorati agrari che non hanno più alcun attacco con l'amministrazione centrale.

Dire « trasferimento degli ispettorati » equivale a dire « trasferimento del relativo personale » anche se nella tabella finale annessa al decreto delegato si dice il contrario, in quanto il personale degli ispettorati provinciali e regionali dell'agricoltura viene effettivamente trasferito alle regioni, mentre, mantenendo il Corpo forestale, vengono trasferiti ad esse soltanto alcuni tecnici (geometri, coadiuvanti e così via).

Bisogna, quindi, uscire da questo equivoco: dopo l'introduzione dell'ordinamento regionale, non si può mantenere la legge del 1948 che ordina il Corpo forestale dello Stato senza rivederlo e modificarlo; perchè si cadrebbe, come si è caduti, nell'assurdo.

Giustamente si dice che non è il caso di fare una tale modifica in questa legge, che è solo accidentale in quanto tratta solo degli incendi dei boschi e non di tutta la legislazione in materia. Lo riconosco. Tutta-

via la revisione è una delle cose che dovremmo fare al più presto perchè questa contraddizione in termini non ha senso. Oltretutto, mantenendo un tale ordinamento ibrido, non accresciamo il potere degli ispettori forestali regionali, provinciali e distrettuali, ma lo diminuiamo perchè chi dipende da due padroni è meno forte di chi dipende da un padrone solo, se mi permettete la espressione.

Nel fatto al riguardo l'unico compito del Ministero — perchè ricade nella sfera dei suoi obblighi e dei suoi compiti — è quello di garantire che questo personale trasferito (e l'articolo è chiaro al riguardo) di fatto alle regioni mantenga la pienezza dei suoi poteri tecnici, senza che gli assessorati e il personale di carattere politico degli assessorati regionali ne turbino la competenza e la dignità.

A questo fine il compito di guida e di coordinamento che la Costituzione attribuisce al Ministero può essere esercitato. Ma ciò può avvenire solo a condizione che il Corpo forestale dello Stato non resti quale era nel 1948, perchè questa sarebbe una pura finzione. Sarebbe, quindi, un errore emanare una legge come l'odierna, senza tenere adeguatamente conto del fatto che nel frattempo è intervenuta l'introduzione dell'ordinamento regionale.

Dobbiamo, infatti, deciderci: o vogliamo questo ordinamento regionale, e allora dobbiamo operare per intero il trasferimento delle funzioni e del personale e dobbiamo aiutare e potenziare gli enti regionali ad assolvere bene i loro compiti; oppure non lo vogliamo, e allora dobbiamo avere il coraggio di riunirci in sede costituente per abolire gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Non si può agire a metà, perchè in questa maniera le cose non funzionano, la responsabilità non c'è. Lo stesso ispettore forestale — ripeto — avrebbe molta maggiore autorità nel momento in cui comandasse nella regione ed avesse il potere di disporre, anzichè dover attendere di sapere cosa dice Roma, dovendosi barcamenare tra una parte e l'altra.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue ROSSI DORIA). È precisamente in relazione a questa concezione dei poteri degli ispettorati forestali che noi socialisti abbiamo presentato una serie di emendamenti che il senatore Buccini illustrerà. Trattandosi di una materia ristretta, non sarà certo sulla legge degli incendi dei boschi che faremo nascere un contrasto all'interno della maggioranza o che daremo un voto negativo ad una legge che abbiamo voluto noi stessi. Abbiamo, quindi, cercato e trovato un accordo con il relatore e con il partito di maggioranza relativa. Il senatore Buccini illustrerà i nuovi emendamenti in base ai quali la responsabilità è attribuita sostanzialmente alla regione, la quale si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alla regione stessa. Sarà ovviamente in tal modo la regione ad organizzare i servizi e a presiedere agli interventi.

Ecco quindi che con un nostro emendamento all'articolo 8 abbiamo fatto anzitutto in modo da rendere partecipi le popolazioni, che in prima istanza, con le autorità locali, hanno la responsabilità di avvistare gli incendi, di avvertire gli ispettorati e di provvedere ai primi interventi, compiti che sarebbe assurdo riservare al Corpo forestale. Basta, infatti, pensare che gli incendi sono stati cinquemila e in pochi giorni e che gli agenti forestali sono cinquemila dislocati in tutta Italia; ciò vuol dire praticamente che in regioni come la Sicilia e la Toscana, in cui gli incendi sono stati più frequenti, le guardie si sarebbero dovute fare a pezzi per essere in grado di avvistare gli incendi e attuare i primi interventi. Abbiamo perciò dato una consistenza più razionale a tutto il complesso delle disposizioni relative agli interventi di avvistamento e spegnimento.

La legge, necessaria, opportuna, deve essere adeguatamente finanziata per ragioni di elementare economia. Abbiamo sentito

dal Presidente del Consiglio che uno dei compiti fondamentali che si propone il Governo è la riforestazione. Ed ora che chiediamo 11 miliardi, ci si risponde che più di 3 miliardi non possono essere dati. Allora facciamo a prenderci in giro? Non si facciamo promesse quando di fatto non si ha intenzione di mantenerle. Ci si risponde che non ci sono soldi. Questo non ha senso quando il non intervento comporta una distruzione del patrimonio. Bisogna quindi cercare di rivedere l'aspetto finanziario della legge.

Queste sono le considerazioni che volevo fare per affermare il nostro consenso ad una legge, alla quale abbiamo collaborato intensamente nella fase di elaborazione. Chiediamo però che nella sua formulazione vengano apportati quei ritocchi necessari ad eliminare gli equivoci che potrebbero provocare un nuovo ed inutile braccio di ferro tra regioni e Stato, tra un ramo e l'altro del Parlamento, portando ancora per le lunghe questa discussione. Nello stesso tempo vorrei ancora raccomandare che si guardi alla dimensione finanziaria della legge stessa affinché venga dato ad essa un contributo adeguato ai danni che ogni anno vengono provocati. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Venturi. Ne ha facoltà.

VENTURI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il gravissimo problema degli incendi boschivi è stato così ampiamente dibattuto anche nel paese durante l'iter del disegno di legge in discussione (così lungo e tormentato sia pure per cause di forza maggiore) che non è certamente necessario soffermarci troppo ad illustrare il fenomeno. Gioverà comunque sinteticamente ricordare che nel decennio 1960-1970 si sono verificati in Italia 30.914 incendi nei boschi (da un minimo di 1.158 incendi

nel 1964 ad un massimo di 3.807 nel 1963) con una media annua di superficie boscata danneggiata di 33.000 ettari circa.

Negli anni successivi il flagello degli incendi nei boschi si è particolarmente aggravato. Nel 1971 i casi di incendio sono stati 23.910 e la superficie percorsa dal fuoco ha raggiunto i 98.976 ettari; nel 1972, fortunatamente molto piovoso nella stagione estiva, i casi di incendio sono stati solamente 10.347 con una superficie percorsa dal fuoco di 27.303 ettari; nel 1973 la situazione è precipitata e la superficie percorsa dal fuoco ha raggiunto i 109.713 ettari; quest'anno a tutto novembre gli ettari percorsi dal fuoco sono stati 100.035.

Come si vede, il problema di anno in anno di aggrava. Malgrado che la maggior parte dei boschi percorsi dal fuoco, e in particolare quelli di latifoglie, possano facilmente ricostituirsi, talchè debbano ritenersi interamente distrutti soltanto i boschi puri di conifere che rappresentano nel totale annuo una media del 15-20 per cento, è certo che i boschi incendiati perdono o attenuano sensibilmente la loro funzione di difesa del suolo e di regimazione delle acque e la funzione turistica e paesaggistica durante tutto il periodo occorrente per il loro ripristino.

Il danno non consiste solo quindi nella massa legnosa distrutta o nei costi per il ripristino della copertura vegetale, ma occorre considerare anche il turbamento e l'alterazione degli equilibri biologici, non solo vegetali, la perdita cioè di valori non surrogabili, la degradazione del paesaggio, la più facile erosione del suolo non più protetto dalla copertura vegetale.

Cause degli incendi: in massima parte si tratta di incendi colposi in conseguenza della più diffusa azione antropica nelle foreste e a causa della maggiore facilità di trasporto e dell'anelito del cittadino a tornare al contatto con la natura. È quindi indilazionabile la creazione di nuovi strumenti e mezzi per combattere in chiave moderna e razionale gli incendi boschivi, così come oggi avviene in molti paesi d'Europa e d'America.

Il disegno di legge 111, come è evidenziato nella chiara ed esauriente relazione del collega Cacchioli, è certamente lo strumento le-

gislativo per iniziare con razionalità ed efficacia la lotta al grave fenomeno degli incendi boschivi in quanto permetterà al Corpo forestale dello Stato, in piena collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le regioni, con le comunità montane e con i comuni, di mettere a punto un serio dispositivo per affrontare il flagello del fuoco nei boschi in tutti i suoi aspetti, dallo studio del territorio per i programmi e le opere di prevenzione alla sperimentazione delle attrezzature, mezzi e metodi di intervento, all'educazione civica e alla propaganda per una migliore coscienza naturalistica.

L'organizzazione di base per la lotta contro gli incendi boschivi spetta ai poteri locali: costruzione di opere e creazione di strutture atte a impedire il sorgere degli incendi o a segnalarli prontamente (ripuliture nei boschi, apertura di viali tagliafuoco, costruzione di torri di avvistamento, eccetera), costituzione di squadre specializzate pronte ad accorrere al primo segnale di pericolo, attrezzature indispensabili per affrontare il fuoco (automezzi, motomezzi, ruspe, apripista, seghe meccaniche, ritardanti, sostanze ignifughe, eccetera).

Il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordinano i mezzi e gli uomini dei poteri locali, intervengono nella lotta contro gli incendi con squadre specializzate nell'avvistamento del fuoco (posti avvistamento incendi a rilevamento goniometrico, centri di raccolta segnalazioni televisive, rilevatori di calore, sensori, avvistamento da aerei), con gli elicotteri e gli aerei (bombardieri d'acqua o di sostanze ritardanti), con reparti mobili di pronto impiego perfettamente addestrati ed equipaggiati.

Alla base, quindi, vi sono l'iniziativa, i mezzi e gli uomini dei comuni, delle comunità e delle regioni; al vertice, con funzioni di coordinamento e d'integrazione dell'organizzazione periferica, vi sono gli uomini e i mezzi del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Contrariamente a quanto ha sostenuto il senatore Pistolese, a mio avviso, si darà vita in tal modo ad un tutto veramente razionale, efficiente e dinamico che garantirà nel mi-

gliore dei modi la salvaguardia del patrimonio boscato nazionale.

Il testo redatto dalla Commissione agricoltura può quindi considerarsi soddisfacente e mi auguro che venga approvato senza modificazioni essenziali. So che sono state sollevate obiezioni e riserve più o meno esplicite circa il ruolo e la responsabilità affidati al Corpo forestale dello Stato per quanto riguarda l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi. Peraltro, escludere da tali compiti il Corpo forestale dello Stato o metterlo in secondo piano sarebbe in contrasto con le sentenze n. 142 del 1972 e n. 257 del 1974 della Corte costituzionale e con il disposto delle leggi 13 maggio 1961, n. 469, e 8 dicembre 1970, n. 996, in materia di protezione civile.

La sentenza della Corte costituzionale numero 142 del 1972 — e la Corte costituzionale è ovviamente competente nell'interpretazione della Costituzione — riconosce infatti la competenza prevalente del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta contro gli incendi boschivi. Ciò trova riscontro anche nell'articolo 4, lettere g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 sul trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste, che attribuisce alla competenza degli organi dello Stato le materie della sistemazione idrogeologica, della conservazione del suolo e della protezione della natura, nelle quali non v'è dubbio che debba comprenderci anche la lotta contro gli incendi boschivi, che della protezione dell'ambiente costituisce un punto basilare.

La difesa ecologica del territorio e quindi la lotta contro gli incendi boschivi, come ben evidenzia la Corte costituzionale anche nell'altra sentenza n. 257 del 1974, « attiene », cito testualmente, « all'agricoltura in modo soltanto marginale in quanto interferisce su settori ad essa non riconducibili, trascende le stesse possibilità di azione riservate alla regione e non può venire congruamente regolata se non sulla base di interventi che obbediscano ad una visione unitaria e che altresì possano giovare di strumenti corrispondenti all'ampiezza che debbono assumere ove vogliono riuscire efficienti e infine siano su-

scettibili di estendere i loro effetti con uguale efficacia su tutto il territorio dello Stato ».

La lotta contro gli incendi boschivi, secondo la Corte costituzionale, è perciò fra i perni principali di una politica nazionale ecologica. Gli incendi boschivi infatti, oltre a produrre rilevanti danni economici, aprono la strada all'erosione del suolo e compromettono quindi seriamente la conservazione dell'ambiente.

Le leggi 13 maggio 1961, n. 469, sui servizi antincendi, e 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile eliminano in ogni modo ogni perplessità sulla competenza in materia di incendi boschivi. L'incendio boschivo infatti è una calamità naturale e come tale rientra nelle competenze del Ministero degli interni — direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi — che non ha trasferito alcuna competenza alle regioni e che si avvale per la lotta contro il fuoco nei boschi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

D'altro canto, nelle varie leggi che le singole regioni hanno finora emanato in materia di lotta contro gli incendi nei boschi, la competenza statale in materia è pienamente riconosciuta e rispettata. Infatti è nell'interesse delle stesse regioni non fare confusione fra le proprie competenze e quelle dello Stato. Non si tratta di atteggiamento anti-regionalistico; io sono favorevole a spezzare subito qualsiasi ingiustificata resistenza al passaggio di competenze affidate alle regioni, ma sono anche contrario alla rinuncia da parte dello Stato di proprie competenze, perchè ciò significherebbe rinuncia ad una visione organica dei problemi e perciò alla loro soluzione in termini di razionalità ed efficienza.

A prescindere dalle ineccepibili considerazioni giuridiche di cui sopra, desidero cioè sottolineare che non bisogna in alcun modo scompaginare il sistema organico previsto dal disegno di legge come elaborato dalla Commissione. Il fenomeno degli incendi boschivi è vasto e grave e va affrontato con una strategia globale, con un'azione coordinata, con mezzi di intervento potenti e concentrati (vedi aerei) da convogliare rapidamente per lo sforzo più efficace nella direzione del

pericolo. E ciò mancherebbe se non fosse prevista, come il disegno di legge invece prevede, insieme alla mobilitazione degli uomini e dei mezzi degli enti locali, una adeguata utilizzazione del corpo forestale dello Stato, un organismo che tante benemerienze nella sua secolare vita si è acquistato nella difesa ecologica, un organismo che sempre più in tale senso va specializzato ed impegnato (e qui sono d'accordo con il senatore Rossi Doria quando invoca una certa revisione e un certo aggiornamento dei compiti del Corpo stesso).

Approviamo quindi questo disegno di legge, importante passo avanti nella difesa dell'ambiente, l'immane compito che sta di fronte all'uomo moderno. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le vicende travagliose e l'*iter* stentato del disegno di legge che stiamo esaminando sono valsi quasi a riconciliarmi con i decreti-legge, di cui i vari governi, in questi ultimi tempi, hanno fatto largo uso ed abuso. Sono circa 4 anni che questo disegno di legge è in viaggio, e ancora non è arrivato in porto. Presentato una prima volta nell'aprile 1971, venne subito assegnato alla Commissione agricoltura; ma quando le Camere furono sciolte, nel 1972, aveva percorso ben poca strada. Ripresentato nel luglio 1972, all'inizio dei lavori di questa sesta legislatura, ha formato oggetto d'esame, da parte della Commissione e della sottocommissione, se non erro dal settembre 1972 all'ottobre 1974. Insomma in quasi 4 anni il disegno di legge non ha riportato l'approvazione neanche d'un ramo del Parlamento. Nel frattempo le Camere hanno emanato molte leggi; parecchie di tali leggi sono state modificate, si è fatto, si è disfatto; ma nel terreno scottante che in questo momento ci interessa (e non potrebbe essere più scottante giacché siamo in materia d'incendi) non si è approdati proprio a niente. Viene quasi da dubitare della capacità normativa del Parlamento.

Nel corso d'un mio intervento d'alcuni mesi or sono in tema d'ecologia ebbi ad osservare che nel campo ecologico siamo molto indietro rispetto ad altri paesi d'Europa e d'altri continenti. Siamo molto indietro sia perchè è nostra abitudine arrivare tardi sia perchè il meccanismo legislativo italiano è particolarmente complicato in quanto a legiferare non è soltanto lo Stato, ma sono anche le regioni e sorge sempre il timore che lo Stato invada la sfera di competenza delle regioni e viceversa. Ciò ritarda e intralcia l'*iter* delle leggi.

Quei miei rilievi (che poi non sono soltanto miei poichè qualcosa di simile si è detto nel corso d'un convegno tenutosi nel mese scorso a Milano alla presenza dell'allora ministro senatore Pieraccini, convegno promosso dall'Istituto di studi giuridici ed economici sull'ambiente) hanno trovato in questo caso puntuale conferma. Perchè il disegno di legge dopo quasi quattro anni non è stato approvato neanche da un ramo del Parlamento? La risposta ce la danno i resoconti della Commissione agricoltura. La gestazione è stata lenta e difficile per la preoccupazione d'evitare conflitti di attribuzione.

Qualche senatore in Commissione ha osservato che in materia di incendi bisogna distinguere tre fasi: la prevenzione, lo spegnimento e la ricostituzione dei beni distrutti o danneggiati dal fuoco. Si è detto che mentre la seconda fase è di competenza dello Stato, le altre due spettano alle regioni. Non so se ciò sia del tutto esatto dal punto di vista costituzionale; comunque so che qualche regione ha legiferato su tutte e tre le fasi. Se prendiamo, ad esempio, il fascicolo di luglio-agosto 1974 del notiziario legislativo in materia di tutela dell'ambiente edito a cura della segreteria della Commissione speciale per i problemi ecologici, constatiamo che il Piemonte, con legge regionale n. 13 del 6 maggio 1974, ha dettato norme in materia d'intervento per la prevenzione e l'estinzione degli incendi. Tale legge si occupa anche di prevenzione perchè nell'articolo 6 si dice che gli ispettorati delle foreste devono curare la creazione e l'impiego di viali e sbarramenti spezzafuoco, di strade forestali di ser-

vizio, di torri e posti d'avvistamento, d'impianti di segnalazione e di eventuali canali e condutture per gli interventi d'estinzione, e così via. La legge in questione si interessa anche della predisposizione e impiego dei mezzi di spegnimento: all'uopo divide il territorio della regione Piemonte in distretti antincendi e stabilisce che i distretti devono disporre d'un nucleo di pronto impiego dotato d'attrezzature riceventi e trasmettenti, devono essere collegati a mezzo radio con gli ispettorati delle foreste competenti per territorio, e soggiunge che, oltre ai nuclei di pronto impiego composti da personale appartenente al corpo forestale dello Stato, la regione si servirà d'un corpo formato dalle guardie di polizia locale e rurale, costituito d'intesa con gli enti locali competenti, e potrà inoltre avvalersi dell'opera delle guardie venatorie e della collaborazione volontaria di enti ed associazioni. La legge dispone infine in materia di ricostituzione dei beni silvo-

storiali danneggiati o distrutti e all'uopo prevede contributi regionali fino al 90 per cento delle spese occorrenti. Le opere necessarie devono essere eseguite secondo le direttive tecniche degli uffici forestali e regionali e completate entro l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio. Norme analoghe sono state dettate da altre regioni, ad esempio dalla Sicilia con legge n. 36 del 13 agosto 1974.

Evidentemente le regioni, stanche d'attendere il « via » dello Stato, hanno agito di loro iniziativa perchè *dum Romae consulitur* e mentre si disputa sulle competenze dello Stato o delle regioni, gli incendi sempre più frequenti continuano a divorare quello che resta del nostro patrimonio forestale; e quello che resta, se non erro, è costituito da meno di 6 milioni di ettari di bosco (spesso di bosco più o meno malandato) sui 30 milioni di ettari che costituiscono il territorio della Repubblica.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue E N D R I C H). Il crescendo degli incendi è impressionante: dai 1.500 incendi forestali del 1967 siamo saliti nel 1971 ad una punta di 3.274. Se agli incendi delle fustaie aggiungiamo quelli dei cedui si ha, sempre per l'anno 1971, un totale di 6.723 incendi su una superficie di circa 72.000 ettari. Il maggior numero d'incendi si è verificato in Sardegna; subito dopo la Sardegna viene la Toscana. Mi riferisco alle cifre del 1971 perchè questo periodo di tempo forma oggetto di particolare considerazione nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 111. Devo soggiungere che i dati relativi agli anni successivi purtroppo non sono più confortanti.

Quali sono le cause degli incendi? Se ne è parlato; ma è bene aggiungere qualche parola in proposito. Di solito si ritiene che la causa precipua sia costituita dal comportamento disattento, sbadato di coloro che ac-

cendono fuochi o materie infiammabili nei boschi senza alcuna cautela. In realtà le cause sono molteplici. Dei 6.723 incendi forestali dell'anno 1971, dieci sono risultati dovuti a cause naturali, 1.795 a cause colpose, 781 a cause dolose, 4.137 a cause ignote o dubbie. Numerosi incendi traggono origine dalla convinzione, diffusa in molte contrade, ad esempio in Sardegna, che le ceneri derivanti dalla combustione delle stoppie rendano molto fertili i terreni. Si bruciano le stoppie, le fiamme investono gli alberi; di qui incendi a non finire, anche perchè non sempre vengono osservate le prescrizioni di cui all'articolo 19, secondo comma, lettera i) del regolamento 16 maggio del 1926, n. 1126.

Ma accanto alle cause colpose alta è la percentuale delle cause dolose. Qualche volta il fuoco viene appiccato per vendetta, altre volte per interesse; non di rado nell'area in cui sorgeva il bosco distrutto dalle fiam-

me vengono costruiti edifici in cemento armato che deturpano il paesaggio e che non si sarebbero potuti costruire se il bosco non fosse stato distrutto. Opportunamente la legge regionale piemontese n. 13, della quale ho parlato, stabilisce che sul terreno bruciato restano immutati i vincoli idrogeologici, paesistici, eccetera e le prescrizioni urbanistiche preesistenti.

Il disegno di legge che stiamo esaminando, a sua volta, stabilisce che le zone silvopastorali distrutte o gravemente danneggiate dagli incendi sono delimitate a cura dell'autorità amministrativa e che le zone delimitate non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

È fuori dubbio che le conseguenze del frequente verificarsi di incendi nei boschi sono gravissime. Della necessità di conservare, di salvaguardare il patrimonio forestale si sono ripetutamente occupati gli organi internazionali. Ne troviamo cenno, ad esempio, nella dichiarazione sull'assetto dell'ambiente naturale in Europa della conferenza tenutasi a Strasburgo nel febbraio 1970; nella dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel giugno 1972; nelle risoluzioni della conferenza ministeriale europea sull'ambiente, tenutasi a Vienna nel marzo 1973 ed infine nella risoluzione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 24 febbraio di quest'anno.

Se gli incendi forestali sono una grande iattura ed una grande calamità in tutto il mondo, da noi sono deleteri per due ragioni: perchè il patrimonio boschivo italiano è uno dei più poveri e perchè il flagello degli incendi assume da noi proporzioni particolarmente allarmanti e catastrofiche. Ecco perchè la legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed il regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, sono intervenuti a dettare disposizioni e prescrizioni in proposito. Oramai si toccano punte spaventose, come è ricordato nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 111. La media annua supera i 40.000 ettari di alto fusto e i 12.000 ettari di cespugliato, cioè circa il doppio della superficie che viene annualmente rimboschita. Giustamente — lo dico per inciso — è stato osservato in Commissione

che nell'opera di rimboschimento bisognerebbe evitare l'utilizzazione di piante resinose, che sono facile preda del fuoco.

Se si pensa che l'Italia è ormai uno dei paesi meno boschivi, più spelacchiati della terra e se si pensa altresì che oltre agli incendi altre cause concorrono alla distruzione del nostro già scarso patrimonio forestale, è agevole concludere che, se si continua di questo passo, tra qualche anno le foreste italiane saranno soltanto un bel ricordo.

Il bosco ha un'importanza grandissima nella vita umana; l'importanza non è soltanto estetica, panoramica, paesistica, turistica, escursionistica: è anche idrogeologica. L'alterazione dell'equilibrio naturale ha conseguenze funeste: turba il regime delle piogge, compromette la stabilità dei terreni montani, crea inconvenienti molteplici. A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, il terreno del monte che sovrasta l'abitato è franato nell'ottobre di quest'anno cagionando vittime e danni, ed è franato perchè non più trattenuto dagli alberi, distrutti dagli incendi estivi.

Un inconveniente esiziale è dato dalla diminuzione di produzione dell'ossigeno. Tutti sappiamo che per vivere abbiamo bisogno di consumare ossigeno liberando anidride carbonica e tutti sappiamo altresì che, mentre noi sottraiamo all'aria ossigeno immettendovi anidride carbonica, nelle parti verdi dei vegetali, sotto l'influenza della luce, avviene il fenomeno contrario. Questo è uno degli equilibri fondamentali della vita, equilibrio oggi reso difficile dal continuo aumento di consumo d'ossigeno da parte delle macchine. Si calcola che un'automobile che percorre mille chilometri consuma la quantità di ossigeno necessaria ad un uomo per vivere per un anno intero.

Distruggere le zone verdi è dunque una vera follia. Bisogna difenderle, conservarle, ricostituirle, incrementarle.

Nonostante le critiche che sono state opportunamente mosse dal senatore Pistolese, alle quali io mi associo, noi siamo di massima favorevoli a questo disegno di legge purchè vengano apportati gli emendamenti che abbiamo presentato e che saranno illustrati da altri senatori della mia parte politica. Bi-

sogna affermare decisamente la competenza dello Stato per determinate attività e, quanto alla competenza delle regioni, occorre che ci sia una legge-quadro contenente direttive e orientamenti chiari. Non si può tardare ad aggiornare, ad integrare con una disciplina organica la legge fondamentale del dicembre 1923. Non si può arrivare con l'ultimo treno quando si deve porre un argine ad un flagello le cui conseguenze sono d'una evidente ed enorme gravità. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, premetto alcuni dati utili ad evidenziare la gravità del problema degli incendi di boschi in Italia.

Il patrimonio boschivo italiano è di circa 6 milioni di ettari a bosco. Il patrimonio è esiguo rispetto alla natura montuosa di gran parte del nostro territorio; comunque, ci pone al settimo posto in Europa. I boschi di proprietà privata hanno un'estensione di ettari 3.750.000; quelli dei comuni 1.700.000, quelli delle regioni autonome 160 mila ettari, i restanti 400 mila sono di proprietà demaniale.

Gli incendi dei boschi sono stati, nel 1970, 6.579 ed hanno distrutto 68.000 ettari di bosco; nel 1971, 6.457 ed hanno distrutto 82.339 ettari di bosco; nel 1972, 2.281 ed hanno distrutto oltre 26.000 ettari di bosco; nel 1973, 5.681 e gli ettari di bosco distrutti sono stati 108.838 (con un danno valutato in 8 miliardi 845 milioni di lire); nei soli primi sei mesi del 1974 — secondo i dati della direzione generale economie montane del Ministero dell'agricoltura — gli incendi sono stati 1.009 e gli ettari distrutti 10.327 (con un danno valutato in circa 521 miliardi di lire).

L'entità eccezionale degli incendi registrati nel mese di agosto ultimo scorso fanno prevedere per tutto il 1974 un record di boschi incendiati mai precedentemente raggiunto.

La direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno ha calcolato che su 3.555 incendi boschivi scoppiati nel 1973, 9 sono stati originati da cause naturali, 376 da azioni dolose, 959 da negligenza, 1.844 da causa dubbia e 367 non classificati.

Gli esperti giudicano che circa il 30 per cento degli incendi di boschi in Italia abbiano origine dolosa. Le cause principali sono: lo spopolamento montano, la speculazione edilizia, l'interesse a ridurre i terreni a pascolo.

Per la sorveglianza dei 402 mila ettari demaniali di bosco il Corpo forestale ha a disposizione solo 700 ispettori, 1.900 sottufficiali e 3.300 guardie.

Negli ultimi dieci anni sono stati distrutti dagli incendi 400.000 ettari e cioè più del doppio degli ettari rimboschiti. È stato calcolato che se si continua a questo ritmo per rimboschire il territorio che sarebbe necessario rimboschire (ancora circa 4.500.000 ettari) ci vorrebbero 180 anni di tempo!

Il disegno di legge n. 111, in discussione, è una riedizione di un precedente disegno di legge presentato insieme ad altri dagli stessi presentatori attuali e decaduto per fine V legislatura. Esso è diretto a dare un assetto razionale alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi considerando il problema nei suoi tre aspetti fondamentali (e complementari): prevenzione degli incendi, spegnimento, ricostituzione del bosco. Finora la materia appare regolata in maniera incompleta da varie leggi di cui le più importanti sono: la vecchia legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani » ed il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (che qui interessano soprattutto per la parte relativa ai vincoli forestali ed alle norme di polizia forestale); la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile » (che qui interessa soprattutto per la parte che riguarda i servizi antincendio); la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante norme sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La questione pregiudiziale per dare un assetto unitario alla materia era quella di trovare una base comune cui ricondurre i vari aspetti del problema. Tale base è stata reperita dal progetto di legge, come modificato dal Senato in sede di Commissione, in piani regionali od interregionali articolati per provincie o per aree territoriali omogenee elaborati dalle regioni di intesa con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo dei vigili del fuoco coordinati ed approvati dal Ministro dell'interno e con il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.

È indispensabile che il problema della difesa dagli incendi debba interessare non solamente le colture boschive propriamente dette, ma anche tutte le altre coltivazioni agrarie, sia erbacee che arboree.

Specie queste ultime nelle zone collinari e montane coesistono con le prime su superfici limitrofe e comunque a breve distanza; di conseguenza il fuoco sviluppandosi nella foresta può facilmente propagarsi anche nei territori investiti a coltura agricola, o viceversa, come accade più di frequente, da questi ultimi passare nella foresta.

Occorre, a tal fine, tener presente che i danni da incendio per superfici agricole, arboree ed arbustive risultano in genere maggiori di quelli subiti dalla silvicoltura e determinano un grave stato di avvillimento per l'agricoltore costretto a rinunciare ad un immediato reddito. Pertanto le norme progettate dovrebbero prevedere la difesa ed i necessari interventi anche per questi ultimi territori, al fine della salvaguardia della stessa produzione agricola.

Invece, nel provvedimento in esame, si insiste sul concetto di terreno boscato dando così un significato molto ristretto all'applicabilità del provvedimento anche nelle zone non boscate. Infatti all'articolo 7 si danno incentivi solo ai proprietari di terreni boscati per costituire consorzi di prevenzione antincendi.

Sarebbe quanto mai opportuno, ai fini della prevenzione degli incendi, concedere a tutti i proprietari agricoli compresi nelle aree territoriali più pericolose i medesimi aiuti previsti dall'articolo 7 per i soli proprietari di terreni boscati.

L'altro aspetto fondamentale del disegno di legge concerne l'opera necessaria allo spegnimento dei focolai e degli incendi.

Si prevede un intervento concorrente di vari Corpi che fanno capo ad autorità locali e statali diverse.

È auspicabile che nella predisposizione dei programmi dettagliati si possa superare la difficoltà di coordinare i diversi Corpi attraverso i necessari collegamenti, in modo da avere per ogni comune o per zone omogenee un piano di difesa basato anche su un'organizzazione preventiva ed elementare.

A collaborare all'opera di spegnimento dovrebbe essere sensibilizzata l'intera popolazione delle zone minacciate e specie le categorie agricole più direttamente interessate.

Tale sensibilizzazione dovrebbe anche avvenire concedendo alle associazioni dei produttori agricoli la possibilità riconosciuta alle associazioni per la protezione della natura di cooperare nell'opera di spegnimento degli incendi.

Considerata l'attuale esperienza legislativa delle regioni (esistono leggi sulla prevenzione degli incendi dei boschi nel Lazio, Piemonte, Toscana; proposte di legge in Campania, Marche, Puglia e Umbria) la legge nazionale dovrebbe diffondersi più diffusamente sui mezzi e le opere occorrenti per intraprendere una efficace azione di prevenzione. In particolare gli enti concessionari e proprietari delle vie di comunicazione dovrebbero essere tenuti a pulire accuratamente dalle erbe infestanti e da materiali combustibili le scarpate in prossimità delle quali sono i percorsi di comunicazione (strade, autostrade, ferrovie).

Il provvedimento all'esame si occupa anche della riparazione dei danni causati dal fuoco prevedendo la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, nonchè il riassetto dei terreni degradati dal fuoco stesso.

Appare opportuno soffermarsi anche sui danni patiti dal proprietario dei terreni percorsi dal fuoco. Per facilitare la ricostituzione dei boschi va considerata la assenza di reddito o quanto meno la forte riduzione che provoca la distruzione del bosco incendiato. Il proprietario, quindi, dovrebbe essere

esentato in tutto o parzialmente dalla corresponsione dei tributi generati dal reddito del bosco (ILOR, IRPEF). Accanto a questa misura il proprietario del bosco incendiato dovrebbe godere anche di particolari incentivi per favorire la riforestazione con popolamenti misti con larga predominanza di latifoglie.

Tali essenze, infatti, se colpite dal fuoco, presentano una più agevole ripresa vegetativa mediante l'emissione di polloni.

Problema fondamentale e che a noi sembra debba essere considerato con la massima attenzione è quello delle competenze.

La materia, infatti, comporta la risoluzione del problema delle competenze che s'incrociano tra Ministero dell'interno e Ministero dell'agricoltura e foreste, tra amministrazione centrale e regioni a statuto ordinario, tra amministrazione centrale e regioni a statuto speciale (e province autonome).

Mentre le competenze del Ministero dell'interno e quelle del Ministero dell'agricoltura risultano, almeno fino ad un certo punto, più parallele che concorrenti e quindi sarà facile dirimere, anche se in certi casi in virtù di norme legislative *ad hoc*, gli eventuali contrasti, più difficile appare la soluzione della questione delle competenze tra regioni ed autorità centrale.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale occorre aver riguardo alle loro norme statutarie. Così, nello statuto per il Trentino-Alto Adige la voce « servizi antincendi » è compresa tra le materie sulle quali la regione ha « competenza legislativa » in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; nello statuto per il Friuli-Venezia Giulia la voce « servizi antincendi » è compresa tra le materie sulle quali l'autonomia legislativa regionale si esplica in maniera più ristretta, dovendo rispettare, oltrechè l'osservanza dei limiti generali analoghi a quelli di cui sopra, anche quelli derivanti dai « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie ».

Le suddette norme hanno, di fatto, consentito finora solamente la costituzione di corpi ausiliari dei vigili del fuoco nelle province di Trento e Bolzano.

Sotto questo aspetto il progetto di legge fa correttamente salve (articolo 13) le suddette competenze delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario occorre aver presente in via teorica quali sono le competenze primarie di tali regioni relativamente alla materia degli incendi.

Sarà allora chiaro come esse non possano vantare nessuna competenza primaria per ciò che riguarda i servizi antincendi in generale nè per ciò che riguarda in particolare la prevenzione e lo spegnimento degli incendi di boschi e come, invece, possano vantare competenza primaria, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di ricostituzione dei boschi distrutti dal fuoco.

Chiarire come le competenze dello Stato e delle regioni risultino delimitate secondo una corretta interpretazione costituzionale è problema di primaria importanza.

Il problema stesso è complicato dalla tendenza, d'altronde ben comprensibile, di trattare la materia unitariamente sia da parte dello Stato che da parte delle regioni. Così alcune regioni hanno già — in assenza di una legge nazionale del tipo di quella di cui si sta discutendo — preso iniziative, anche legislative, per organizzare la tutela dei boschi dagli incendi. È il caso, per esempio, della regione Piemonte che, in data 6 maggio 1974, ha varato la legge regionale numero 13 recante: « Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali ».

Per altro verso da varie sentenze della Corte costituzionale (vedi in particolare le sentenze 141 e 142 del 1972) si evince il principio che l'elencazione di cui all'articolo 117 della Costituzione deve essere inteso in materia tassativa.

Nonostante quanto sopra, in materia di difesa dei boschi dagli incendi, è possibile nella pratica, almeno fino ad un certo punto, adottare un sistema per ridurre ad unità, da parte delle regioni, i tre momenti della

prevenzione degli incendi, dello spegnimento dei medesimi e della ricostituzione dei boschi distrutti. Tali piani dovrebbero essere soggetti ad una disciplina unitaria, non distinguendosi tra prevenzione e spegnimento degli incendi da un lato (materia di competenza statale) e ricostituzione forestale dall'altro (materia regionale).

L'univocità di trattamento dei due tipi di competenze che si realizzano in un unico piano (predisposizione dei piani da parte delle regioni con determinate procedure ed entro un determinato tempo, coordinamento ministeriale dei piani e possibilità di surrog ministeriale alle regioni in caso di inerzia da parte di queste) è certamente possibile ma occorre aver chiara l'efficacia diversa delle norme comuni sui due indicati tipi di competenza.

Così, attribuendosi alle regioni competenza nella predisposizione di piani per ciò che riguarda la prevenzione e lo spegnimento, si rientra, a nostro avviso, nel potere dello Stato di delegare con legge propria competenze amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. E, in questo caso, tutte le norme statali rimangono in piedi, potendo le regioni trovare spazio per la propria autonomia solo nell'ambito di esse e della delega.

Al contrario la competenza regionale per la ricostituzione dei boschi è primaria, ex articolo 117 della Costituzione (trattandosi di agricoltura e foreste). Per tali ragioni la legge nazionale in materia ed in particolare il provvedimento in esame dovrà assumere sotto tale riguardo il valore di semplice legge-quadro e di principi con la conseguenza che le regioni potranno anche scavalcare le norme particolari che non investono principi. Qualche chiarimento nel testo di legge in relazione alle suesposte puntualizzazioni sarebbe, a nostro giudizio, di certa utilità ai fini di una migliore analisi interpretativa del provvedimento.

Chiarito quanto sopra passo ad osservazioni, meno fondamentali di quelle che precedono, su altre parti del progetto.

L'articolo 8 divide troppo dettagliatamente le competenze per lo spegnimento degli

incendi. Secondo tale articolo, infatti, sembrerebbe che il Corpo dei vigili del fuoco non possa intervenire se non per lo spegnimento di « incendi di boschi non costituenti minaccia per l'incolumità pubblica » e che il suo intervento sia, anche in questo caso, subordinato alle richieste del Corpo forestale dello Stato. A parte la difficoltà obiettiva di distinguere a priori tra incendi che « minacciano » ed incendi che non minacciano l'incolumità pubblica, non vediamo perchè qualora scoppi un incendio di boschi — un avvenimento cioè a rapido corso ed a comportamento difficilmente prevedibile — i vigili del fuoco se ne debbano stare con le mani in mano per questioni di competenza, aspettando che, dopo il primo inadeguato intervento del Corpo forestale, l'incendio assuma dimensioni tali per cui, a seguito di esplicita richiesta del Corpo stesso, esso divenga di loro competenza. Parimenti al quinto comma dell'articolo 8 è detto che squadre organizzate dai comuni e da altri enti debbono intervenire solo « su richiesta » dell'autorità che dirige lo spegnimento degli incendi.

A nostro giudizio l'importante è stabilire chi dirige e coordina l'opera di spegnimento (per non creare confusioni) ma è ridicolo dividere le competenze nel modo di cui all'articolo 8 o, quantomeno, nel modo in cui una sua interpretazione letterale potrebbe far supporre. Ciò non toglie che la competenza primaria per l'organizzazione dello spegnimento degli incendi di boschi possa ben essere demandata al Corpo forestale.

Nell'articolo 10, ultimo comma, si vieta l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo « nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco ». La disposizione è ottima, solo che, così concepita, costituisce, se intesa letteralmente, un ostacolo invalicabile anche per i normali strumenti urbanistici.

Sarebbe, quindi, opportuno, a nostro giudizio, stabilire che vi è divieto di insediamento, a meno che questo non sia previsto dai normali strumenti urbanistici.

Abbiamo presentato (e sono stati presentati anche da altre parti) emendamenti; il lo-

ro accoglimento anche parziale varrà a portare modifiche e chiarimenti sull'interpretazione di alcuni articoli della legge in discussione, che riteniamo indispensabili per renderla meglio rispondente agli scopi che si intende raggiungere. È in seguito all'esame e all'accoglimento o meno di alcuni di questi emendamenti che decideremo il nostro voto. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mazzoli. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, cosa avviene quando nel bosco divampa un incendio? In passato chi vedeva le fiamme correva a suonare le campane a martello e la gente del paese con zappe, badili e mannaie andava a fermare il fuoco. Oggi è inutile suonare le campane, perchè nessuno più corre verso il bosco in fiamme. Qualcuno guarda e commenta, ma non si muove. Solo le guardie forestali cercano faticosamente di reclutare qualche operaio che di mala voglia si unisce alle squadre che lavorano nel bosco.

Come mai un cambiamento così veloce di mentalità in meno di cinquant'anni? Per secoli il bosco è stato l'amico degli uomini, li ha protetti, li ha sfamati; la gente voleva bene al bosco e lo difendeva perchè vi raccoglieva la legna, perchè vi pascolava il bestiame. Il bosco dava tante cose utili agli uomini, che lo sfruttavano il più possibile, come si fa sempre con i veri amici, buoni e generosi. Oggi il bosco per molti è oggetto di consumo come un paio di scarpe; non è un bene da difendere perchè ci sia anche domani. Per alcuni è argomento di discussioni, che spesso si svolgono entro limiti troppo culturali; per pochi è oggetto di cure, di amore come bene della Provvidenza per la vita e la salute degli uomini.

Andare nel bosco a spegnere il fuoco è molto pericoloso e faticoso; ci si sporca orribilmente. E poi perchè non ci vanno gli altri? La gente pensa: il bosco non è mio. Ecco la differenza: un tempo il bosco era di tutti, ora non è più di nessuno. Una volta lo sfruttavano e lo difendevano, oggi lo si gode

e poi lo si brucia. Ogni civiltà ha i suoi idoli; la nostra ha quello del benessere alla giornata.

Domani chi spegnerà gli incendi nei boschi? Ecco la domanda a cui risponde il disegno di legge al nostro esame in modo semplice, chiaro e preciso per garantire un servizio pubblico di grande importanza. Infatti il disegno di legge prevede: 1) un ordinamento razionale del servizio secondo piani regionali e interregionali; 2) una struttura essenziale e permanente di difesa; 3) gli strumenti e i mezzi per la prevenzione e l'intervento; 4) la necessaria collaborazione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, dei comuni; 5) la ricostituzione del patrimonio boschivo; 6) i divieti per ridurre la pericolosità e le sanzioni per colpire le azioni colpose e dolose; 7) i finanziamenti necessari e possibili per un quinquennio.

Niente di straordinario, si dirà, non è una gran legge. È vero, ma è buona, utile e urgente.

Si è fatto un gran discutere se la competenza, per spegnere gli incendi, sia della regione o dello Stato. Penso proprio che in questo caso la questione sia mal posta. Non mi pare che si difendano le autonomie locali rivendicando il diritto a spegnere gli incendi; occorre invece tenere in considerazione il modo migliore per far funzionare un servizio su tutto il territorio nazionale con la minor spesa e la migliore efficienza. Certamente sarebbe difficile sia al presidente del Consiglio che ai presidenti delle regioni, sia ai parlamentari che ai consiglieri regionali provvedere e intervenire per lo spegnimento degli incendi. Pare a me opportuno e giusto affidare al Corpo forestale dello Stato nelle sue espressioni nazionali, regionali e locali il compito di organizzare il servizio di difesa dagli incendi, operando in tal modo anche il congiungimento tra le funzioni delle regioni e quelle dello Stato.

Il senatore Rossi Doria ha brevemente toccato la storia recente del Corpo forestale dello Stato. A me sia consentito aggiungere qualche pensiero. Il Corpo forestale dello Stato non è stato istituito dal fascismo, che

tutt'al più gli ha messo le mostrine, nè lo ha istituito la monarchia dei Savoia perchè c'era già prima. Fu efficientissimo, venne organizzato e istruito nelle regioni che erano sotto l'amministrazione austriaca; ma non ci fermiamo qui. Un Corpo forestale bene organizzato ed efficiente vi fu ai tempi della Repubblica veneta e ne resta memoria in molti comuni della Serenissima; ma non ci fermiamo nemmeno qui. Di un Corpo forestale si preoccuparono anche i barbari quando vennero in Italia, particolarmente i Longobardi. Non è quindi tanto in chiave politica quanto soprattutto in chiave di funzionamento che dobbiamo guardare a questa istituzione.

Di fatto avviene — nè sarà diversamente in futuro — che il compito di provvedere a racimolare le squadre per spegnere gli incendi tocca al brigadiere della forestale. Certo occorrono mezzi più moderni, strumenti più adeguati, finanziamenti sufficienti. Speriamo che il volontariato, non del tutto scomparso per la verità in alcuni territori del nostro paese, possa essere utilmente valorizzato e integrato nella struttura essenziale. Non ho mai visto respingere o impedire qualsiasi iniziativa pubblica o privata diretta a prevenire o a spegnere gli incendi. Siamo sinceri, sono molte le discussioni, ma pochi i fatti, anche perchè è più facile parlare che provvedere.

Mi pare sarebbe sterile soffermarci a discutere su conflitti di competenza in una materia che richiede soltanto un efficiente funzionamento di un servizio pubblico aderente alle diverse realtà e alle imprevedibili necessità. Meglio guardare il problema dal punto di vista pratico. Occorre un servizio che si snodi articolato sul territorio nazionale e faccia capo ad alcuni centri operativi, che possano raggiungere le varie zone di intervento con i mezzi e gli strumenti necessari. In tal modo potranno trovare utile impiego anche i mezzi aerei senza incontrare eccessivi costi, come certamente avverrebbe se si pensasse ad un sistema con decentramento e delimitazione regionale.

L'esperienza ci insegna che chi provvede ad organizzare le squadre e le stesse perso-

ne che partecipano alle operazioni di spegnimento devono conoscere molto bene il terreno per agire utilmente e per evitare gravi pericoli e disgrazie. Ecco l'opportunità di una presenza continua, anche se ridotta, delle guardie forestali su tutto il territorio.

Un tempo il bosco era frequentato da persone che lo conoscevano e l'incendio era dovuto a cause accidentali, che si cercava accuratamente di evitare anche quando il pastore era costretto a bruciare l'erba secca per preparare il pascolo. Oggi ogni bosco è facilmente raggiungibile con i mezzi motorizzati da qualsiasi persona, troppo spesso imprudente e distratta. Non la necessità per procurarsi da vivere costringe ad accendere il fuoco, ma la negligenza è causa degli incendi. Non manca certo per alcune zone limitate e di grande interesse turistico il movente della speculazione per ottenere aree da destinare all'edilizia, ma sono pur sempre casi limitati. Comunque i danni per gli incendi dei boschi sono ingenti e gravi sotto tutti gli aspetti. Ogni anno il patrimonio boschivo si riduce di valore e di estensione. La superficie rimboschita è inferiore a quella distrutta dal fuoco. Quanti anni occorrono per fare un bosco? Tanti! Quando ci si pensa, ci si accorge che il danno è difficilmente quantificabile, perchè si distrugge un bene che non si può ricostituire facilmente anche con grande spesa.

La relazione al disegno di legge dei senatori Bartolomei e Spagnoli illustra ampiamente le cause ed i danni degli incendi boschivi. Il relatore Cacchioli ha pure trattato con diligenza e cura il problema; la stampa in questi ultimi anni vi ha richiamato spesso l'attenzione dell'opinione pubblica. Non c'è bisogno che io ripeta quello che è stato bene detto e ampiamente scritto.

Unisco la mia voce a quella di coloro che ritengono si debba provvedere con urgenza, con buon senso, con realismo. Avendo partecipato in Commissione alla discussione sul disegno di legge che viene proposto alla nostra approvazione, pur apprezzando ogni ricerca sull'assetto politico-istituzionale, devo affermare, per quanto attiene alla mia responsabilità di legislatore e alla mia espe-

rienza di montanaro, che il Senato ha meditato anche troppo a lungo. Bisogna sempre cercare di non far diventare difficili le cose semplici; il lavoro compiuto dalla Commissione è stato certamente utile, interessante e per me convincente così che oggi posso dire finalmente che voto volentieri a favore del disegno di legge per la difesa dei boschi dagli incendi. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pace. Ne ha facoltà.

DEL PACE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, di fronte all'esame della proposta di legge n. 111, dobbiamo prima di tutto fare una riflessione. Il Senato in ogni occasione ha espresso, sui problemi dell'ambiente e in direzione della difesa di questo, indirizzi diversi rispetto ai contenuti della proposta di legge n. 111.

Il Senato ha espresso questi pareri e queste diverse opinioni nell'elaborazione della legge sulla montagna che affidava alle comunità montane l'elaborazione dei piani (comunità montane che sono consorzi di comuni), la gestione del territorio, la formulazione del piano sul territorio. Ha espresso parere diverso quando ha discusso il disegno di legge 114, togliendo di mezzo tutte le altre questioni; ha espresso parere diverso quando la Commissione ecologica ha posto in discussione in questo ramo del Parlamento una mozione che chiedeva addirittura la estensione ai problemi ambientali del decreto n. 11 ossia a tutti i problemi riguardanti l'ambiente con una piena competenza alle regioni. Tutte queste decisioni, tutti questi orientamenti sono stati presi all'unanimità da questo ramo del Parlamento. E vi è da aggiungere che il decreto delegato n. 11 del 1972 precisa che il passaggio alle regioni dei beni demaniali, tra i quali innegabilmente ricadono le foreste demaniali, come proprietà inalienabili ma senz'altro ricadenti sotto la gestione programmatica e amministrativa delle regioni, doveva avvenire in pochi giorni. Tutti riconoscono ormai che

in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, urbanistica e assetto territoriale l'articolo 117 della Costituzione non può essere inteso come articolo puramente indicativo, ma è un articolo prescrittivo che dice che quelle competenze sono delle regioni, così come è previsto che le regioni possono in base all'articolo 118 delegare ad altri, nell'ambito della Costituzione, ossia comuni, province, comunità montane e consorzi di queste, i poteri che ad esse sono affidati. Se si tiene conto di queste considerazioni è chiaro che la salvaguardia del bosco, ossia di una proprietà anche se inalienabile delle regioni, non può che spettare, essendo il bosco fatto fondamentalmente agrario e quindi di assetto del territorio, alle regioni. Se poi si tiene conto addirittura che la quasi totalità del bosco ricade in territori riconosciuti montani e quindi composti da comunità montane, è veramente poco piacevole pensare che con una proposta di legge si possano sottrarre alle regioni poteri che sono stati riconosciuti ampiamente dalle leggi, dalla Costituzione, dai decreti delegati e da questo stesso ramo del Parlamento come compiti prioritari che ad esse spettano.

Credo che da queste prime considerazioni risulti evidente che spetta alle regioni, alle amministrazioni regionali decidere, attuare, programmare e portare avanti la gestione del bosco e quindi anche la salvaguardia di questo.

Quello che vado affermando è tanto vero che in questi anni, dal 1° aprile 1972, numerose regioni hanno già operato in questa direzione: il Piemonte, la Toscana, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano hanno emanato leggi e non vi è stato commissario di governo che abbia ricorso contro di esse, che abbia impugnato una qualsiasi di queste leggi per dichiarare che fossero illegittime. Era infatti chiaro che la competenza sugli incendi boschivi non poteva che spettare alle regioni; oggi invece si cambia o si tenta di cambiare l'orientamento.

Il testo proposto dalla maggioranza della Commissione fa compiere un passo indietro ed è anche in contrasto con ciò che questa

mattina stessa l'onorevole Ministro dell'agricoltura ha dichiarato in Commissione, e cioè che bisogna trovare una giusta posizione e un giusto rapporto tra lo Stato e le regioni. Il che vuol dire che bisogna modificare questi rapporti.

Tutto questo avviene quando nel mese di ottobre è apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto per il passaggio di una prima parte delle foreste demaniali alle regioni. È vero che è soltanto una prima parte, ma è vero anche che una quantità notevole di boschi rimane in mano al Ministero con motivazioni veramente inqualificabili. Faccio l'esempio della foresta di Campiglia, che ricade sotto la competenza di due regioni, per cui si dice che tali regioni non riescono a mettersi d'accordo per gestire la foresta. Il bosco di Mesola è in un'unica regione, anzi in un'unica provincia, però forse si può pensare che altre ragioni possano venire addotte.

In Toscana abbiamo 35.000 ettari di bosco che, con un motivo o con un altro (e noi diciamo che non è plausibile), non sono passati alle regioni. In Emilia sono 15.000 ettari, ed in altre regioni d'Italia ve ne sono numerosi altri. Ecco, ci attendiamo dall'onorevole Sottosegretario una risposta precisa per sapere quando tutte le foreste demaniali saranno trasferite alle regioni. Ciò deve avvenire, perchè — lo si voglia o no — i decreti-delegati prevedono questo.

Siamo di fronte ad una situazione per cui vi sono regioni proprietarie delle foreste demaniali, vi sono le comunità montane che devono programmare la gestione del territorio ed esserne garanti; addirittura si dice nella legge sulla montagna, senatore Mazzoli, che il programma fatto dalle comunità montane fa testo per tutti gli altri enti operanti nel territorio. E poi ci troviamo di fronte ad una legge contro gli incendi per la quale il Ministero approva, coordina e il Corpo forestale dello Stato assolve il compito fondamentale dell'avvistamento, dello spegnimento e di tutto il resto.

Quindi bisogna essere coerenti con noi stessi: il Governo, la maggioranza, gli estensori stessi della legge sulla montagna hanno sbagliato allora o sbagliano oggi? Noi siamo

convinti che sbagliano oggi e che il disegno di legge, così com'è, è in contrasto con tutta l'azione che abbiamo condotto nel nostro Parlamento e con le stesse decisioni che questo ramo del Parlamento ha preso molte volte all'unanimità. Non è che con questo diciamo che il Corpo forestale dello Stato non deve operare nei boschi. Figuriamoci! Chi è che non riconosce al Corpo forestale dello Stato grandi meriti? Esso può funzionare, ma alle dirette dipendenze delle regioni: con questo nessuno vuole disconoscere i compiti e i meriti che esso ha.

Queste sono le prime considerazioni alle quali però crediamo ne vadano aggiunte altre. Dobbiamo tener conto che il bosco non è qualcosa di idealizzato, ma qualcosa che vive in un contesto, non in un'idea, qualcosa che vive in una realtà. Per questo si parla di vegetazioni climatiche, ossia di qualcosa che è un insieme di territorio, di atmosfera, di umidità, di giacitura del terreno, di pendenze e che forma un tutto completamente diverso da un declivio all'altro, che varia anche a seconda dell'esposizione a nord o a sud di una determinata montagna e che varia anche a seconda del clima. A volte in una stessa regione vi sono diverse giaciture, diverse composizioni del bosco. Se errore vi è stato nell'ultimo periodo credo sia stato proprio quello di dimenticare queste caratteristiche ambientali del bosco tendendo a fare di ogni erba un fascio e a sistemare un tipo di bosco di rapido accrescimento, causa molte volte di degradazione — vero, collega Rossi Doria? — e anche di distruzione di determinati territori.

A che cosa ha portato tutto questo? Al fatto che si è avuta una situazione completamente mutata nel settore boschivo del nostro paese. Sono mutate le essenze, ma soprattutto è mutata la cura che si è portata al bosco. Si è detto: le montagne si sono spopolate, dalle colline sono fuggiti gli uomini, la faloppa ha invaso i boschi, il sottobosco non lo ha più curato nessuno, sono scomparsi completamente gli animali. Ma prima di questo era scomparso l'uomo e questi boschi sono rimasti abbandonati a se stessi, nessuno li ha più curati, nessuno ha più taglia-

to nè ripulito il sottobosco, nessun animale ha più pascolato. Ed allora gli incendi si sono sviluppati con facilità un po' dappertutto. Quando non c'è l'uomo tutto scompare.

Si è parlato di incendi dolosi che io non escludo, essendo anzi uno di coloro che sostengono l'esistenza degli incendi dolosi. Ma dove si sviluppano tali incendi? Solo in ristrette zone. Ma quando si parla di centomila ettari distrutti dal fuoco, non si parla di 100.000 ettari di terreno distrutti da incendi dolosi, ma di 100.000 ettari di bosco bruciato per cause diverse, che non sono certamente solo cause dolose. Il senatore Endrich è arrivato a dire che su circa 8.000 incendi 500 possono essere considerati dolosi. E quelli dolosi colpiscono generalmente zone ristrette, interessate alle costruzioni. Ma i veri incendi, quelli che distruggono il patrimonio boschivo, sono i grandi incendi che passano da declivio a declivio, da montagna a montagna e contro i quali ci si difende non con lo spegnimento immediato, ma con anni di preparazione, con ripuliture, con strade frangivento, con laghetti collinari, con lavori insomma che devono essere fatti anno per anno, mese per mese e soprattutto con la costruzione di un bosco diverso, di quel bosco che ha permesso la vita a centinaia, a migliaia di persone nelle nostre montagne e che aveva creato le condizioni per il pascolo.

Dobbiamo considerare queste cose, altrimenti, se pensiamo solo all'incendio doloso, tutto si esaurisce in un fatto di polizia; invece la distruzione del bosco è ben altra cosa. Occorre quindi una nuova gestione del bosco, un suo diverso utilizzo, una più sviluppata azienda silvo-pastorale; occorre riportare quindi il bestiame nella montagna e riportarvi la presenza dell'uomo. Ma come si fa a fare tutto questo quando si continua ancora ad assumere per due mesi soltanto gli operai forestali, licenziandoli, riassumendoli e poi licenziandoli di nuovo o quando non si approvano nemmeno i piani di forestazione? E se tutto questo è vero, se il bosco è una questione climatica, se è gestione, cura continua, permanente, come si può disgiungere il bosco dall'uomo? Come si può disgiungere il bosco da chi lo deve gestire,

cioè dalle comunità montane, dai comuni, dalle province, dalle regioni? Come si può pensare che solo il Ministero competente o il Corpo forestale dello Stato operino in quel bosco? Devono essere presenti anche la comunità montana, il comune, la provincia.

Ecco perchè diciamo che, se vogliamo veramente un bosco che sia patrimonio delle popolazioni, che sia patrimonio di uso e godimento, non di distruzione, la gestione del bosco deve essere affidata alle popolazioni.

Se teniamo conto di queste considerazioni, ben diversa appare la proposta di legge che stiamo esaminando. Ed ecco perchè abbiamo presentato gli emendamenti necessari e perchè chiediamo che vengano approvati, ma chiediamo anche una seria riflessione alla maggioranza.

Un'ultima osservazione, signor Presidente, ed ho finito. Quando si arriva agli stanziamenti per questo provvedimento, che erano già insufficienti nel testo proposto dalla Commissione e che ammontavano a circa 11 miliardi l'anno, se si pensa che solo la regione Toscana ha speso nel 1974 un miliardo per la difesa dei boschi dagli incendi — e l'assessore Pucci sostiene che è la metà del necessario, per cui bisognerà arrivare almeno ad un paio di miliardi — ci accorgiamo che questi 11 miliardi son ben poca cosa. Per questo ne chiedevamo 25 l'anno. Che dire oggi che ci troviamo di fronte a un emendamento del Governo che addirittura riduce gli stanziamenti per il 1975 a un miliardo e per il 1976-77-78 a 4 miliardi l'anno? Questo vuol dire veramente fare il giuoco dei bussolotti; non è neanche possibile discutere su un finanziamento di questo tipo!

Questi i motivi per cui riteniamo che debbano essere accettati gli emendamenti da noi proposti, che tendono a garantire le competenze regionali, ad aumentare gli stanziamenti, a fare della gestione democratica delle popolazioni il fatto fondamentale per la difesa vera del bosco, che non vuol dire solo difesa dagli incendi, ma preparazione di un bosco che come godimento di aria, di atmosfera, di sport sia a disposizione di tutti i cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CACCHIOLI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sarò rapidissimo; solo alcune considerazioni sintetiche.

Mi si consenta innanzitutto di rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi intervenuti durante la discussione generale che hanno dato vita al un dibattito vivace e costruttivo, caratterizzato da impostazioni politiche non sempre convergenti, determinate dalla complessità della materia che costituisce l'oggetto del disegno di legge in esame.

Ma al di là delle differenziazioni di impostazione di linea politica e di contenuti, si sono manifestati durante la discussione generale dei sostanziali consensi da parte di tutti i rappresentanti delle formazioni politiche, sia in merito all'esigenza di dare vita ad una normativa che regoli in modo appropriato e valido il problema riguardante la tutela del patrimonio boschivo dagli incendi, sia soprattutto all'urgenza che il Parlamento senza indugi si pronunci su questa importante materia. La divergenza, come era d'altronde prevedibile, politicamente più rilevante riguarda soprattutto il problema delle competenze. Infatti per alcuni colleghi il presente disegno di legge risulta dominato da una concezione, da una visione eccessivamente centralizzate che non tengono sufficientemente conto della realtà regionale. Da parte di altri colleghi si sono viceversa formulate — sotto questo profilo specie da parte del senatore Pistolese — delle critiche, delle obiezioni di segno nettamente opposto.

Data quindi l'importanza dell'argomento, mi permetterò molto velocemente di illustrare alcune circostanze per dimostrare che l'impostazione giuridica che viene accolta dal presente disegno di legge è sostanzialmente valida. V'è, infatti, da premettere che la caratteristica di fondo del provvedimento in esame è quella di una legge-cornice, cioè di una legge-quadro da quale presuppone la fissazione di alcuni criteri generali, di cui al-

cuni troveranno senz'altro un ulteriore sviluppo normativo da parte delle regioni.

La materia inoltre che costituisce l'oggetto del presente disegno di legge si riconduce ad un complesso ambito istituzionale in cui alcune competenze sono proprie delle regioni, mentre altre sono rimaste agli organi dello Stato. Per rendersi conto di ciò basterà richiamare il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, per verificare che mentre con l'articolo 1 sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative in tema di boschi, forestazioni e rimboschimento, con l'articolo 4 viceversa si sono riservate agli organi dello Stato le materie relative alla conservazione del suolo e alla protezione dell'ambiente.

Ma il discorso sotto l'aspetto istituzionale non sarebbe ancora completo se non si ricordasse l'indirizzo di carattere generale contenuto nella sentenza n. 142 emanata dalla Corte costituzionale il 6 luglio 1972 in cui si dichiara che spetta allo Stato, se non in misura esclusiva, certamente in misura prevalente, la materia riguardante la lotta contro gli incendi boschivi. Con questa sentenza la Corte costituzionale ha inteso considerare il problema riguardante la tutela del patrimonio boschivo dagli incendi nel quadro più generale della difesa del suolo e dell'ambiente. È opportuno aggiungere anche un richiamo alla legge 13 maggio 1961, n. 469, che affida direttamente al Ministero dell'interno il servizio della prevenzione ed estinzione degli incendi da attuarsi attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Da questa rapida disamina risulta delineato l'ambito istituzionale sotto il profilo giuridico e sotto quello delle competenze. Appare quindi infondata la tesi di coloro che sostengono che la materia degli incendi boschivi sia stata radicalmente trasferita alle regioni. Ma anche il proposito di ottenere tale obiettivo attraverso questa legge contrasta con il provvedimento in esame le cui finalità non sono quelle di innovare le competenze fissate dalla legge del 15 gennaio 1972, n. 11, ma più realisticamente di effettuare un coordinamento delle competenze al fine di predisporre utili strumenti e di effettuare una efficace lotta contro gli incendi boschivi.

Un altro argomento che ha suscitato divergenze di valutazione riguarda il ruolo e i compiti assegnati al Corpo forestale dello Stato. Mi permetterò semplicemente di precisare che questo organismo costituisce oggi un mezzo indispensabile al fine di affrontare efficacemente la lotta contro gli incendi. Infatti le funzioni affidate al Corpo forestale dello Stato sono di carattere tecnico e di coordinamento e il provvedimento al nostro esame mira soprattutto ad utilizzare la sua organizzazione capillare nei vari comuni montani, che costituisce l'insieme dei nuclei operativi di più immediato intervento in caso di necessità. Un altro argomento che mi interessa rilevare e che è stato sottolineato efficacemente dal collega Mazzoli è quello del ruolo che questa legge assegna agli enti locali, alle comunità montane, alle associazioni volontarie e soprattutto alle regioni, ruolo che si estrinseca nel momento della programmazione, cioè nel momento della predisposizione dei piani territoriali omogenei e provinciali che si articolano sia nell'ambito regionale che in quello interregionale. Ferme restando infatti le competenze esclusive delle regioni in tema di ricostituzione del bosco danneggiato, esse intervengono anche nel momento della promozione della ricerca e della sperimentazione, nel momento della predisposizione dei programmi nazionali riguardanti l'assistenza tecnica e la propaganda ed infine anche nella realizzazione ed organizzazione delle squadre volontarie attraverso le comunità montane e gli enti locali.

Ritengo che il presente disegno di legge sia caratterizzato da una linea politica e giuridica, nonché da soluzioni tecniche, da finalità e contenuti validi, che soprattutto rappresentano un deciso passo avanti nella regolamentazione della materia degli incendi boschivi. Infine, mentre per gli argomenti a cui non ho risposto mi richiamo al contenuto della relazione scritta allegata all'articolo, concludo chiedendo agli onorevoli colleghi di voler esprimere il loro voto favorevole sul testo in esame. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

PERNA, MAFFIOLETTI, PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se il Governo — indipendentemente dagli accertamenti penali in corso — intenda o meno procedere alla revisione ed alla revoca dei provvedimenti illegittimi di promozione di quei funzionari che, in vista dei benefici di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stati prima promossi e poi collocati a riposo, conseguendo, in tal modo, l'indebito vantaggio — più volte denunciato in Parlamento negli ultimi due anni — di una buonuscita e di una pensione corrispondenti a qualifica due volte superiore a quella rivestita (ed alle mansioni svolte) al momento della presentazione della relativa istanza.

Per sapere, inoltre, se, allo scopo di eliminare l'ingiusto danno patrimoniale arrecato all'erario e, quindi, di recuperare le somme percepite in più del dovuto, il Governo intenda o meno effettuare trattenute mensili sulle pensioni e, nei casi di buonuscita non interamente erogate, chiedere all'ENPAS di applicare trattenute a conguaglio sulle somme residue.

(3 - 1390)

BRUNI, BIANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali precise misure intende adottare per far cessare, nella città di Pesaro e nella provincia, le crescenti provocazioni fasciste che si sono estrinsecate, fra l'altro, con l'aggressione compiuta da noti militanti del MSI contro liberi cittadini che, nella centralissima Via Branca, rifiutavano il loro materiale di propaganda.

Premesso che gli aggressori, armati di catene, spranghe di ferro e coltelli, di fronte

alla decisa reazione dei cittadini, si sono rifugiati nella sede del MSI, si chiede di conoscere per quali ragioni si siano lasciate trascorrere oltre 3 ore prima di procedere alla perquisizione della sede e perchè un fascista, armato di un lungo coltello, nella giornata successiva, sia potuto entrare nella sede del MSI senza che gli agenti in servizio avessero nulla da eccepire.

Da mesi a Pesaro, a Fano e ad Urbino cittadini antifascisti e amministratori pubblici ricevono lettere minatorie con minacce di morte, mentre quartieri del centro di Pesaro, a poche decine di metri dalla Questura e dalla caserma dei carabinieri, vengono imbrattati con scritte sediziose, senza che mai ne siano identificati gli autori. Tali provocazioni si sono susseguite dal luglio fino alla aggressione di oggi, 11 dicembre 1974.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se, in rapporto a tale clima, suscettibile di sviluppi pericolosi, non si intenda indagare sulle eventuali connivenze, senza le quali è impensabile che noti picchiatori, conosciuti per nome e cognome, possano agire indisturbati per tanto tempo.

(3 - 1391)

VALITUTTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, largamente diffusa, di una prossima messa in liquidazione del Centro sperimentale di cinematografia da parte del Ministero e di un prossimo passaggio dell'ente stesso al Ministero delle partecipazioni statali assieme all'Ente gestione cinema, e tutto ciò ai fini di una lottizzazione del sottogoverno.

Nel caso che le notizie di messa in liquidazione del CSC non trovino conferma, l'interrogante chiede di conoscere quando ed in che modo si intende ristabilire la normale vita dell'ente, dopo le anomalie prodotte dalla passata gestione, e se risponde a verità il proposito di non indire il bando di concorso, obbedendo alle pressioni di determinate forze politiche, e di accettare, contro ogni norma esistente, che gli ex allievi dell'anno scolastico testè concluso entrino a far parte dell'ente come componente fonda-

mentale e permanente della vita del Centro sperimentale di cinematografia.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se sia già stato deciso il rinnovo del mandato all'attuale commissario del Centro sperimentale di cinematografia e se se ne debba dedurre di aggiornare *sine die* i problemi del Centro sperimentale, mentre è urgente provvedere alle sorti di un ente che ha goduto per anni di un alto prestigio internazionale.

(3 - 1392)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che nelle zone del Sannio e dell'Irpinia, gravemente danneggiate dal terremoto del 1962, solo nella misura di un terzo è stata compiuta l'opera di ricostruzione, con gravi discriminazioni e conseguenti durissimi disagi a danno della popolazione ancora in attesa degli interventi statali;

evidenziato che in atto sussiste un vuoto legislativo, essendo scaduti i termini per gli stanziamenti disposti con la legge n. 1431 del 1962 e successive modifiche;

rilevato che, allo stato attuale, ancora non si è concluso l'iter dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare e di quello d'iniziativa governativa in materia;

rilevato che lo stanziamento previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa è assai inadeguato, anche in conseguenza dell'aumento dei costi nel frattempo intervenuto,

l'interrogante, interprete del gravissimo stato di esasperazione della numerosa popolazione, chiede di conoscere se il Governo non ritenga d'intervenire per accelerare l'iter di approvazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare attualmente in discussione presso la competente Commissione della Camera dei deputati, provvedendo al necessario adeguamento dei fondi per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nelle citate zone, interrotta da oltre un anno.

(4 - 3791)

BORRACCINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perchè, con circolare n. 301, non ancora diramata ufficialmente, ma già data alla stampa, si vuole impedire agli animatori di partecipare all'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali della scuola.

A tal uopo necessita definire giuridicamente la posizione di tale importante categoria di lavoratori della scuola con la loro immissione nei ruoli del doposcuola in qualità di esperti, con l'equiparazione agli insegnanti tecnico-pratici contemplata nella circolare applicativa dell'articolo 17, nonchè con l'immissione nei ruoli del personale non insegnante, in quanto avventizi da oltre due anni.

Si chiede, altresì, se non si ritiene di esentare gli stessi animatori dalle lezioni di tirocinio in quanto già svolgono attività didattica nelle scuole dello Stato.

La soluzione dei problemi di detta categoria è urgente non solo per una sistemazione organica di un settore della scuola così importante, ma per permettere a tutte le componenti della scuola di essere rappresentate negli organi dirigenti di prossima elezione.

(4 - 3792)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se conosca i frequenti e ricorrenti ritardi nella corresponsione dei salari operati dalla ditta IMELTE, con sede a Genova, appaltatrice di lavori presso la SIP in Sardegna ed in altre regioni;

se consideri accettabili i metodi della ditta in argomento, consistenti nell'eludere le richieste di incontri avanzate dalle organizzazioni sindacali, nel disertare incontri convocati dalle autorità, nel violare accordi sottoscritti e nella mancata corresponsione dei miglioramenti contrattuali recentemente sottoscritti;

se non ritenga necessaria una maggiore oculatezza nella scelta delle imprese che partecipano ad appalti di lavori di aziende pubbliche, che restano in definitiva responsabili, sul piano morale e materiale, delle carenze degli appaltatori.

(4 - 3793)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dell'agitazione degli assegnatari di Arborea, in provincia di Oristano, per il taglio indiscriminato delle fasce frangivento da parte del Consorzio di bonifica di Arborea, per l'aumento del prezzo dell'acqua di irrigazione e per la richiesta da parte dell'ETFAS — Ente di sviluppo per la Sardegna — dell'anticipazione per il riscatto della quota poderale;

2) se, in considerazione di quanto sopra segnalato, non ritenga urgente ed opportuno un intervento da parte del suo Ministero per accertare eventuali responsabilità per il taglio delle fasce frangivento, che compromette seriamente la stessa produzione agricola ortofrutticola, e per far recedere l'Ente dalle ingiuste imposizioni nei confronti dei contadini.

(4 - 3794)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quali decisioni intende adottare in ordine alla petizione rivoltagli da un congruo numero di lavoratori di Iglesias (Cagliari), con la quale veniva chiesto di dotare l'ospedale di quel centro di un apparecchio utile alla cura di ammalati di asma e di bronchite;

se ritiene necessario quell'apparecchio e, in caso affermativo, se valuta opportuno soddisfare la richiesta, considerando che ad Iglesias e nei comuni vicini risiedono molti lavoratori delle miniere colpiti da silicosi ai quali va risparmiato il viaggio a Cagliari per fruire di quell'attrezzatura.

(4 - 3795)

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Mercede Antonio, da Gravina di Puglia (Bari), trasmessa dalla Procura generale presso la Corte dei conti (ricorso n. 686538), con elenco n. 2021, per il riesame.

(4 - 3796)

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica con-

cernente la pensione di guerra d'interesse della signora Pappalardi Domenica, coniugata Ventura, da Gravina di Puglia (Bari), trasmessa dalla Procura generale presso la Corte dei conti (ricorso numero 767654), con elenco n. 4928, per il riesame.

(4 - 3797)

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica concernente la pensione di guerra d'interesse del signor Rosselli Giuseppe, residente nel comune di Altamura (Bari), posizione numero 216458, trasmessa alla Corte dei conti in data 16 gennaio 1965, iscritta nel registro di segreteria al numero 614667.

(4 - 3798)

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra della signora Liso Lucia, vedova Carrieri, residente in Gravina di Puglia (Bari), trasmessa alla Corte dei conti (ricorsi n. 826387 e n. 826084) per il riesame.

(4 - 3799)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia diramata dall'Agenzia giornalistica « Italia », il 26 novembre 1974, secondo la quale il presidente della Regione sarda, con suo decreto, ha provveduto ad apportare modifiche negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione stessa per l'anno 1974 e che tali modifiche « si riferiscono alla quota globale assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione dei premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi, in attuazione dei regolamenti comunitari e, per quanto si riferisce alla Sardegna, la somma assegnata è di lire 26 milioni e 550.000 »;

se non ritenga tale aspetto della politica della CEE contrario agli interessi generali della Sardegna, avuto riguardo al fatto che l'Isola è stata spogliata del suo patrimonio boschivo ed arboreo dalle legioni romane in lotta contro le popolazioni barbaricine e dal marchese Pes di Villamarina, con

potere viceregio, collare dell'Annunziata, che, come è stato riferito in altra occasione al Senato, « fece incendiare la grande foresta di Sant'Anna, nella vasta pianura a sud di Oristano, per estirpare una banda che aggregava le diligenze »;

se sia informato del fatto che tale azione criminosa nei confronti del patrimonio della Sardegna è continuata durante il Regno sardo-piemontese ed agli inizi del secolo, sotto la casa Savoia — che ha permesso a privati speculatori la distruzione sistematica di boschi e di piante da frutto per ricavarne carbone vegetale — e che la Sardegna, come peraltro numerose volte segnalato dall'interrogante, è soggetta a periodici incendi che contribuiscono anch'essi ad impoverire ulteriormente il suo patrimonio boschivo.

Per sapere, altresì, se non ritenga l'estirpazione di meli, peri e peschi, specie per la Sardegna, una mortificante spoliazione dell'esiguo patrimonio arboreo, in aperto contrasto con la cosiddetta « festa degli alberi », dichiarata festa nazionale nel 1902 dal ministro Guido Baccelli, con lo scopo di far conoscere l'importanza del rimboschimento anche sotto il profilo economico e sociale, e se, infine, in relazione alle cennate considerazioni, non ritenga urgente ed opportuno derogare alla norma comunitaria per l'estirpazione delle piante, nella piena consapevolezza delle ragioni storiche, economiche e sociali presenti nella realtà della Sardegna.

(4 - 3800)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-1112 del senatore Alessandrini sarà svolta presso la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo).

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 12 dicembre 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì

12 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (1792).

2. ZUCCALA' ed altri. — Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (402).

(Relazione orale - art. 81, terzo comma, del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari